

OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELLA FASE DI AVVIO DELLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE E RELATIVE MODALITA' DI RECEPIMENTO (ART.14 D.LGS. 152/06 E SS.MM. E IL ED ART.24 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/2008 E SS.MM. E IL)					
AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.1	<p>Si rappresentano alcune indicazioni di carattere generale che, pur riferendosi in modo specifico ai contenuti del Piano, permettono di pervenire ad una migliore comprensione delle valutazioni riportate nel Rapporto Ambientale:</p> <p>a. In merito alla definizione dell'obiettivo "zero discarica", evidenziata un'effettiva incoerenza con le previsioni di Piano, che prevede, sia pure in circostanze di eccezionalità, di "destinare a discarica solo come opzione residuale" e ravvisandosi nella lettura del testo la volontà di costruire 5 nuove discariche, oltre le 3 preesistenti (pagina 235 parte II), si ritiene opportuno chiarire e approfondire la reale portata dell'obiettivo di Piano.</p> <p>b. In relazione alla capacità impiantistica regionale, i dati sono stati integrati con una ricognizione degli impianti privati che sono attualmente operanti. Gli impianti in parola sono circa 40 e nel 2014 hanno trattato circa 65.000 tonnellate di secco e circa 21.000 tonnellate di umido. Per quanto riguarda i rifiuti trattati fuori regione resta il solo riferimento a una quota pari al circa il 2% della produzione regionale di rifiuti, non meglio specificato sotto il profilo qualitativo e delle destinazioni.</p> <p>c. Il Piano, come previsto dall'articolo 199 c. 6 del D.lgs. 152/2006, è stato integrato con il Piano delle Bonifiche che viene sviluppato nel capitolo 26, parte III, pagg. 427-442: il documento rappresenta un aggiornamento del Piano delle Bonifiche vigente, che era stato redatto nel 1999, approvato in via definitiva con O.C.D. n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul BUR Calabria in data 04.12.2002. Tale Piano era stato già aggiornato, rimodulato ed approvato con O.C.D. n. 6294 del 30.10.2007. Nella versione qui proposta del Piano delle Bonifiche, si fa riferimento a misure prese per risolvere la Procedura di infrazione 2003/2077 – Causa C-135/05 ed è stato inoltre aggiornato l'elenco dei siti da bonificare secondo criteri di priorità in base al rischio. Tuttavia il livello di approfondimento raggiunto non appare ancora sufficiente a sostanziare una valutazione specifica degli impatti derivanti dagli interventi di bonifica dei siti contaminati per cui è evidentemente trattata nel RA (a pagg. 415-419) in modo generico (definendo solo “assenza di interferenza” e “contribuzione positiva al raggiungimento dell'obiettivo considerato”). Inoltre, come previsto dal D.lgs. 152/06 s.m.i., art. 199, comma 6, si evidenziano alcuni aspetti che il Piano dovrebbe ulteriormente approfondire: - priorità degli interventi (lettera a); - modalità degli interventi di bonifica e risanamento (lettera c); - stima degli oneri finanziari (lettera d); - individuazione delle modalità di smaltimento dei materiali da asportare a seguito delle operazioni di bonifica (lettera e).</p>	<p>a. PRGR - Parte II - Capitolo 17</p> <p>b. PRGR - Parte I - Capitolo 8</p> <p>c. PRGR - Parte III - Capitolo 26</p>	<p>a. Nel Capitolo 17 della Parte II si chiarisce meglio come l' "obiettivo zero discariche" sia un obiettivo tendenziale, che implica il conferimento a discariche di servizio degli scarti non recuperabili né in forma di materia, né in forma di energia, rendendo necessaria la futura realizzazione di alcune discariche di servizio.</p> <p>b. Nel Capitolo 8 della Parte I della versione definitiva della proposta di Piano, sono state descritte le modalità di gestione dei RU relativamente all'anno 2014; rispetto a tale versione, nel Capitolo 8 della Parte I della stesura finale del Piano si inseriscono i dati relativi alla gestione dei RU nell'anno 2015, prima di oggi non disponibili. Tra gli altri, sono qui indicati i siti di destinazione fuori Regione e la tipologia di rifiuti a questi inviati.</p> <p>c. Nella versione finale del Piano, il Capitolo 26 della Parte III è intitolato "Ricognizione dei siti di bonifica" e non Piano Bonifiche: infatti, descrive una ricognizione attuale della situazione relativamente ai siti di bonifica. L'Autorità proponente, in fase di monitoraggio del PRGR, si impegna a raccogliere tutte le informazioni necessarie per effettuare una valutazione degli elementi costituenti il Piano delle bonifiche (aggiornamento elenco dei siti e loro classificazione per scala di priorità di intervento, tipologia della contaminazione presente, modalità di intervento, stima degli oneri finanziari, quantità di rifiuti da rimuovere e modalità di gestione), per poi redigere il Piano medesimo entro due anni dalla data di approvazione del PRGR. Tutte le informazioni aggiornate saranno inserite all'interno dei report trimestrali di monitoraggio del PRGR. ARPACal sarà il soggetto attuatore del monitoraggio.</p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.2	<p>In riferimento agli impianti previsti dal Piano ma non ancora esattamente localizzati, visto che si "rimanda la loro ubicazione alla Comunità d'Ambito territorialmente competente" (RA, pagg. 207-208), si evidenzia che limitatamente agli impianti citati, la valutazione di eventuali interferenze con il quadro vincolistico e delle tutele insistenti sul territorio dovrà essere integrata nell'ambito delle susseguenti fasi attuative del Piano.</p>	RA, §6.2.2, pag.215	<p>Alla fine del paragrafo è stato ribadito che in riferimento agli impianti previsti dal PRGR ma non ancora esattamente localizzati, sarà compito della Comunità d'Ambito procedere alla loro ubicazione e la valutazione di eventuali interferenze con il quadro vincolistico e delle tutele sul territorio dovrà essere integrata nell'ambito delle fasi attuative del Piano.</p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.3	<p>In riferimento ai criteri di localizzazione dei nuovi impianti previsti dal PRGR della Calabria, il RA, a pag. 305, riferisce che "il Piano stabilirà in una sezione specifica gli indirizzi per la definizione e l'applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti secondo i disposti dettati dalla normativa vigente".</p> <p>A tal proposito si cita quindi un estratto della Relazione di Piano (parte II, pag. 247): "la norma nazionale lascia alle Regioni, tra le funzioni delegate di pianificazione della gestione dei rifiuti, quella di stabilire i criteri sulla base dei quali le province sono chiamate a individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti e di stabilire i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento dei rifiuti".</p> <p>"Il processo di individuazione delle aree non idonee e di quelle idonee alla localizzazione degli impianti (...) passa attraverso l'attuazione di 4 fasi", delle quali nella prima "FASE A", "di competenza della Regione attraverso il PRG, vengono formulati i criteri generali di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valore di vincolo assoluto (fattori escludenti, determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela ambientale) e la definizione dei fattori penalizzanti o preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree non idonee e idonee".</p> <p>Al fine di ottemperare nel miglior modo alle finalità di quanto riportato dalle norme e affinché tutte le informazioni relative a vincoli, tutele e prescrizioni citate nella parte II alle pagg. 248-249 della Relazione di Piano, possano determinare, (come prevede il D.lgs. 152/2006, art. 199, comma 3, lettera "f")) i criteri per l'individuazione sia delle aree non idonee che di quelle idonee agli impianti di recupero e smaltimento, si suggerisce di considerare nell'ambito della definizione dei diversi "Livelli Prescrittivi", la contemporanea interazione di tutti i vincoli, le tutele e le aree a rischio (relativi ad ogni singolo aspetto ambientale) che gravano sul territorio, in rapporto alle diverse tipologie di interventi da realizzare (ad esempio: termovalorizzatori, discariche, compostaggio, etc.).</p> <p>Si suggerisce inoltre di integrare il Rapporto Ambientale con l'individuazione delle aree di esclusione (per le diverse tipologie d'intervento) che dovessero risultare dall'approfondimento suggerito, in quanto aree non oggetto di concertazione sulle quali è evidentemente da escludersi l'applicazione di opere di mitigazione e/o compensazione.</p>	<p>RA:</p> <p>§6.4, 6.4.15, 6.4.16</p> <p>§ 6.5 Criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non-pericolosi;</p> <p>§ 9.7 Misure di mitigazione/compensazione per gli impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi</p> <p>PRGR - Parte II - Capitolo 19</p> <p>PRGR - Parte III - Capitolo 23</p>	<p>E' stato integrato nel RA il § 6.4 e i relativi sottoparagrafi. Sono stati inseriti i paragrafi 6.4.15 Livelli di opportunità localizzativa e 6.4.16 Sintesi dei criteri e fase di applicazione dei criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti sulla base dei vincoli paesaggistico-ambientale e altri vincoli e sulla base dei rischi esistenti sul territorio regionale.</p> <p>Inoltre, sono stati inseriti nel RA due paragrafi uno relativo ai criteri localizzativi per la nuova realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e un altro relativo alle misure di mitigazione e/o compensazione per la nuova realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.</p> <p>Nel capitolo 19 della Parte II del PRGR è dettagliata la parte relativa ai criteri di localizzazione dei nuovi impianti previsti da PRGR per gli RU.</p> <p>Nel Capitolo 23 della Parte III del PRGR è inserito un paragrafo specifico sui criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei RS.</p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.4	<p>Con riferimento al paragrafo 3.7.7. a pag. 37 del RA, per l'impianto di Sambatello, di cui "si dispone già della progettazione definitiva in corso di verifica", in previsione di esercizio per il 2018 il Piano prevede un nuovo assetto impiantistico con la trasformazione dell'impianto TMB esistente in piattaforma di trattamento/recupero/valorizzazione della RD e dei RU indifferenziati.</p> <p>Si evidenzia che dalla ricognizione dei vincoli, delle tutele e delle aree a rischio, il sito interessato dalle previsioni di Piano risulta così posizionato:</p> <ul style="list-style-type: none">- all'interno del vincolo "fiume" di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 142, lettera c);- all'interno del vincolo "immobili ed aree di interesse pubblico – Area panoramica caratterizzata da lussureggiante vegetazione di cui al D. Lgs. 42/2004, art. 134, lettera d);- all'interno del Sito Natura 2000 "ZPS Costa Viola";- adiacente/interferente con l'area a rischio idraulico R4 Area di attenzione, di cui all'art. 21 delle NTA del PAI;- adiacente/interferente con l'area in frana a pericolosità elevata P3, di cui all'art. 17 delle NTA del PAI.- all'interno della zona 1 di classificazione sismica, con pericolosità alta. <p>Alla luce di tutti questi fattori e avendo ulteriormente elencato una serie di benefici "sociali e ambientali" che si avrebbero comunque anche in una nuova localizzazione, si suggerisce di introdurre o di approfondire, nella valutazione delle alternative di cui a pag. 490 del RA, ulteriori motivazioni che hanno infine orientato verso uno scenario di "non delocalizzazione".</p>	<p>RA, § 10.3.1. Valutazione scenario alternativo: delocalizzazione Impianto di Reggio Calabria</p>	<p>Una ulteriore motivazione che ha orientato verso uno scenario di "non delocalizzazione dell'impianto di Sambatello" è stata la risposta che il Comune di Reggio Calabria, Settore Pianificazione e valorizzazione del Territorio, ha trasmesso al Dipartimento Ambiente e Territorio – Unità di progetto Rifiuti nota prot. SIAR n.133088 del 29/04/2015, in merito alla richiesta di parere sul Progetto Preliminare "Impianto di valorizzazione e recupero spinto di M.P.S. da RD e RU", da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in località Sambatello nel comune di Reggio Calabria" che la stessa Regione ha inviato al Comune con nota prot. SIAR n. 96050 del 25/03/2015. Nella suddetta nota si riporta quanto segue:</p> <p><i>In riscontro alla vs. nota in riferimento, visti gli elaborati di progetto disponibili nel portale regionale, si comunica quanto segue. L'esame di conformità urbanistica e di regolarità edilizia delle opere in progetto viene assunto in trattazione sul presupposto in via soltanto induttiva argomentato dall'esclusione di localizzazioni alternative a quella originariamente prescelta per l'impianto oggetto di intervento. La conformità urbanistica dell'impianto esistente e di quello risultante dall'intervento di ristrutturazione viene valutata positivamente sul presupposto che la localizzazione dello stesso è stata disposta ritualmente dal competente Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 19/02/1986, anche avente effetti di variante urbanistica del PRG al tempo vigente e a tutt'oggi efficace ex art. 65 LR 19/2002, constando ulteriormente dagli atti all'esame il mantenimento del perimetro e della conformazione dell'area di intervento .</i></p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.5	<p>Con riferimento al Paragrafo 8.3, si evidenzia che nel presente documento non sono stati considerati gli impatti derivanti dagli interventi di delocalizzazione previsti per gli impianti di Lamezia Terme (Scheda 8.7 Impianto di Lamezia Terme, pag. 396) Crotone (scheda 8.2. Impianto nuovo da localizzare in ATO Crotone, pag. 372).</p>	<p>RA, § 8.4. Valutazione degli impatti sull'ambiente – Ambito di influenza ambientale del Piano</p> <p>Schede 8.2, 8.7, 8.8, 8.9.</p> <p>Tabella 8.4 - Possibili impatti previsti per tipologia di impianto</p> <p>gestione rifiuti sono stati riportati i possibili impatti identificati</p> <p>Tabella 9.1 - Possibili impatti e misure di mitigazione previste per tipologia di impianto gestione rifiuti in relazione ai potenziali impatti individuati</p>	<p>Trattasi di impianti di nuova realizzazione e la loro ubicazione è demandata ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. alle Comunità d'Ambito territorialmente competenti. La valutazione di eventuali interferenze con il quadro vincolistico e delle tutele insistenti sul territorio dovrà essere integrata nell'ambito delle susseguenti fasi attuative del Piano. Allo stato attuale sia nel Piano sia nel Rapporto Ambientale (RA) sono riportati, ai sensi dell'art.199 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., i criteri per l'individuazione sia delle aree idonee sia delle aree non idonee alla realizzazione dei nuovi impianti. Inoltre, nel RA ai fini della valutazione degli impatti previsti in relazione gli obiettivi, alle azioni e agli effetti ambientali del Piano in merito al efficientamento impianto pubblico regionale e alla realizzazione dei nuovi impianti nella Tabella 8.4 - Possibili impatti previsti per tipologia di impianto gestione rifiuti sono stati riportati i possibili impatti identificati e nella Tabella 9.1 - Possibili impatti e misure di mitigazione previste per tipologia di impianto gestione rifiuti in relazione ai potenziali impatti individuati (cfr. Tabella 8.4), sono state riportate le potenziali misure mitigative che si possono prevedere in relazione alle indicazioni e agli obiettivi del Piano previsti per i possibili impatti previsti per tipologia di impianto.</p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.6	<p>In riferimento all'osservazione n. 11 della DVA MATTM presentata nella fase preliminare, che il proponente dichiara di non accogliere, si fa presente che l'ISPRA pubblica dati (sulla base dei dati provenienti dalle Agenzie Regionali) che sono elaborati in riferimento ad una metodologia di calcolo della percentuale di RD che comprendono diverse frazioni e ne escludono altre (es. inerti da C&D). Una differenza sulla percentuale di RD calcolata del 3,7% può essere importante quando le percentuali di RD raggiunta sono già di per se basse. Si suggerisce, a tal proposito, di approfondire gli strumenti indicati per raggiungere gli obiettivi prefissati, attraverso esempi pratici conseguiti in determinati casi studio, basati, ad esempio, sulle percentuali di intercettazione della %RD di ciascuna frazione merceologica.</p>	PRGR - Parte II - capitolo 12 - par.12.8	<p>Nel Capitolo 12 della parte II del PRGR si inserisce il paragrafo 12.8, relativo a diversi casi studio su misure adottate per potenziare la RD e relativi risultati ottenuti.</p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.7	<p>In riferimento all'osservazione n. 15 della DVA MATTM presentata nella fase preliminare, che il proponente dichiara di aver accolto, si evidenzia che, sebbene al paragrafo 3.0 del RA sia riportato l'elenco delle norme che disciplinano la materia rifiuti, non è stata riportata una specifica del quadro normativo relativo alla disciplina della co-combustione del CSS in cementifici dotati di autorizzazione specifica, per la quale si ritiene necessario uno specifico approfondimento.</p>	<p>RA, § 3.0</p> <p>PRGR - Parte II - Capitoli 13 e 14</p>	<p>Il PRGR non considera la produzione di CSS-combustibile da inviare a co-combustione in impianti quali inceneritori. Nella nuova pianificazione (PRGR - Parte II - Capitoli 13 e 14) è contemplata la produzione esclusivamente di CSS-rifiuto (CER 191210), da inviare a termovalorizzazione presso l'impianto di Gioia Tauro (vedi pag.218 , par.14.1). Ad ogni modo, sia nel PRGR (Parte I - Capitolo 3), che nel R.A. (paragrafo 3.0) è riportato il DM 22/2013 sul CSS.</p> <p>Inoltre, nel RA è stata inserita la nota seguente: <i>Dal punto di vista tecnico, il CSS viene disciplinato a livello europeo e nazionale da una serie di norme, tra le quali la UNI EN 15359:2011 "Combustibili Solidi Secondari – Classificazione e specifiche" stabilisce un sistema di classificazione e uno schema per la definizione delle proprietà dei CSS. Il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale. Il Piano non prevede la co-combustione del CSS in cementifici, bensì il recupero energetico nel TMV di Gioia Tauro da CSS rifiuto .</i></p>
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.8	<p>In riferimento all'osservazione n. 20 della DVA MATTM presentata nella fase preliminare, accolta dal proponente, si evidenzia che al paragrafo 18.2 su "Valutazioni circa gli aspetti economici dei servizi di gestione", sono stati riportati i dati anno 2014, pubblicati nel Rapporto rifiuti Urbani 2015 dell'ISPRA, con un confronto dei costi medi di gestione della regione Calabria, del Sud Italia e dell'Italia, si rileva, per maggiore completezza, che non appare specificata la provenienza dei dati economici riportati nel sottoparagrafo "Costi Generali di gestione 2015" di cui a pag. 242 e seguenti e che sarebbe utile approfondire l'analisi dei costi a livello comunale riportando i dati per singolo comune.</p>	PRGR - Parte II - Capitolo 18 - paragrafo 18.2	<p>Nel paragrafo 18.2 della Parte II del PRGR, a pag. 242 e seguenti sono riportati i dati economici derivanti dai MUD 2015 presentati dai Comuni calabresi. Come suggerito, nella stesura finale del Piano, allo stesso paragrafo, è aggiunta una tabella con gli stessi dati, per singolo Comune.</p>

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.9	Con riferimento al paragrafo 7.1: “Verifica di Coerenza Esterna del Piano” relativamente alla pianificazione inerente le risorse idriche, si può valutare di esplicitare le motivazioni che hanno portato ai risultati descritti nella tabella 7.2 (RA, pag. 342 e segg.) soprattutto per quanto riguarda la coerenza con il Piano di Gestione del Distretto idrografico Appennino meridionale, Piano tutela delle acque, PAI, Piano gestione rischio alluvioni.	RA, § 7.1	Le valutazioni che hanno riportato ai risultati descritti in tabella sono stati considerati COERENTI a seguito dell'attuazione di misure mitigative/compensative previste a seguito di studi specialistici redatti dal progettista secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche dei rispettivi Piani. In particolare, per la verifica di coerenza del PRGR con il PAI e con il Piano di gestione rischio alluvioni sono state considerate le varie misure mitigative previste dalle progettazioni per la realizzazione delle opere di Piano, tenendo comunque conto che ai fini dell'espletamento degli interventi puntuali saranno previste misure mitigative specifiche nei confronti del rischio idraulico, del rischio frana e del rischio allagamento pronunciate dal competente organo tutore (Autorità di Bacino Regionale), le cui determinazioni dovranno essere recepite nel livello di progettazione esecutiva dell'intervento. In virtù dell'elaborazione in corso dell'aggiornamento del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, nel caso vi siano aree perimetrate a rischio/pericolo per frana o idraulico, è necessario produrre adeguati studi ed indagini sviluppati in conformità della compatibilità idraulica e geologica, oltre ad individuare le misure di salvaguardia. Qualora la realizzazione del nuovo impianto dovesse interferire anche parzialmente con aree a rischio e o pericolo frana, idraulico o inondazione, dovrà essere assoggettato agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.10	Con riferimento al paragrafo 8.3. : “Valutazione degli impatti sull'ambiente”, per quanto riguarda le schede di sintesi degli impatti che si possono manifestare sulle matrici ambientali di cui alle pagg. 365 – 402, per ognuno degli impianti oggetto del PRGR (riefficientamento degli impianti esistenti e la realizzazione delle discariche di servizio previste), si suggerisce di introdurre, al pari delle altre componenti considerate, un approfondimento inerente gli effetti sulla componente “ambiente idrico” alla luce anche della pianificazione vigente e di rischi nelle aree oggetto di inserimento degli impianti previsti. Allo stesso modo, in tale ambito, si potrebbe approfondire, rispetto a quanto riportato nella tab. 8.6 a pag 408 del RA, in merito alle possibili interazioni tra la componente “ambiente idrico” e le specifiche azioni del PRGR e sulla significatività degli impatti (tab. 8.7 del RA).	RA, § 8.3	Le schede di sintesi degli impatti ambientali degli impianti che ricadono in aree a rischio idraulico saranno corredate della valutazione d'impatto sull'ambiente idrico riportando la sintesi degli studi e delle verifiche idrogeologiche condotte dal progettista secondo quanto previsto dalle NAMS del PAI. Fermo restando che comunque è il competente organo tutore che dovrà pronunciarsi sulla compatibilità idraulica del progetto e quindi, se effettivamente gli interventi di messa in sicurezza previsti dal progettista siano idonei a eliminare o ridurre il livello di rischio.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.11	In riferimento al Piano Amianto, nell'analisi degli impatti di cui a pag. 32 del RA del PRAC si riporta che “l'impatto potenziale che le azioni previste nel PRAC potrebbero avere sulla componente acqua è assai limitato, in quanto i principali impatti esercitati su tale componente sono determinati dalla presenza di tubature e condutture che potrebbero comportare, qualora in cattivo stato di conservazione ed affioranti sul terreno, sono legati al rilascio di fibre e quindi impattanti principalmente di nuovo sulla componente popolazione - salute umana” e che “allo stesso modo le attività di bonifica difficilmente interessano questa componente in quanto, hanno come oggetto di intervento strutture o manufatti di dimensioni quasi sempre modeste e localizzate generalmente in superficie”. Per tale motivo si suggerisce di approfondire questo argomento, anche alla luce di tutte le diverse tecniche di bonifica e durante la loro fase di attuazione, in modo tale da valutare correttamente eventuali misure mitigative che dovessero rendersi necessarie (in tale ambito si possono dettagliare i risultati della tab. 7.1 a pag. 52, della tabella 7.4 pag. 59 e della tabella a pag. 72 del RA).	RA-PRAC, § 6.1.1.	In effetti tale argomento (corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento di manufatti in cemento-amianto presenti nelle tubazioni e relativa esercitazione) è stato preso in considerazione, ma non è stato sviluppato in quanto - come riportato a pag. 49 del Piano Amianto - “non vi sono evidenze scientifiche consolidate su problemi per la salute dovuti ad ingestione di fibre tramite l'acqua potabile”. In proposito, si evidenzia che: - nell'allegato 3 (recante Criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non) del D.M. 14.05.1996 del Ministero della Salute, viene riportato che, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, è stato rilevato che: «1) studi a livello internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x10 ⁶ a 200x10 ⁶ fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto. 2) L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento "Direttive di qualità per l'acqua potabile" - Volume 1 Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua potabile “.... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nella acqua potabile.”»; - questa affermazione è stata ribadita dall'O.M.S. anche nei successivi aggiornamenti delle Linee guida sulla qualità dell'acqua (WHO Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, 2011, pag. 318); - in conformità a quanto affermato dall'OMS, la Comunità Europea nella Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3.11.1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (recepita in Italia con il D.Lgs. 31/01) non prende in considerazione nella tabella dei parametri chimici (All.1, parte B) da ricercare nelle acque destinate al consumo umano un valore parametrico per l'amianto. Ad oggi, nella revisione della Direttiva 98/83/CE in corso di elaborazione in sede comunitaria, non risulta siano indicati valori di parametro per tale sostanza; - negli atti della II ^a Conferenza Governativa Nazionale sulle patologie asbesto correlate, tenutasi a Venezia il 22-24 novembre 2012, non sono riportati contributi sulla patogenicità dell'amianto per via diversa da quella inalatoria; - l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nella Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans - Monograph IARC vol 100C 2012 (pag. 248 e seguenti) riporta vari studi internazionali su popolazioni esposte attraverso l'acqua potabile che non hanno fornito sinora evidenze sufficienti fra eccesso di tumori gastrointestinali e consumo di acqua contenente amianto.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	n.12	In riferimento al paragrafo 4.1 relativo a “Obiettivi generali di sostenibilità ambientali di riferimento a livello comunitario, statale e regionale”, nella parte della tabella che valuta gli aspetti ambientali “FATTORI CLIMATICI, ARIA, ENERGIA” fra gli obiettivi di sostenibilità ambientale generale, mentre sono considerati i diversi aspetti, tra i quali “Uso maggiore e più sostenibile delle risorse rinnovabili”, non viene preso in considerazione un aspetto fondamentale quale il miglioramento dell'efficienza energetica, uno dei tre obiettivi della strategia 20-20 e della Strategia Energetica Nazionale. Andrebbe, di conseguenza integrati i riferimenti normativi a livello comunitario e nazionale, dei quali i principali sono: DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Allo stesso modo andrebbe adeguata la tabella 4.2 di pag. 55.	RA, Tab. 4.1 e Tab. 4.2	Sono stati integrati i riferimenti normativi a livello comunitario e a livello nazionale in merito al miglioramento dell'efficienza energetica sia nella Tabella 4.1 sia nella Tabella 4.2.
DVA MATTM	U.0023355 del 23/09/2016	ulteriori segnalazioni	Si segnalano, al fine di migliorare ulteriormente la chiarezza del documento di Piano, alcuni refusi o errori di riferimento: - La figura 5-5 si riferisce al “Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Catanzaro” e non di Cosenza come riportato. (pag. 55 della Parte I). - La figura 5-5 si riferisce al “Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Vibo Valentia” e non di Crotone come riportato. (pag. 56 della Parte I). - Da pagina 58 a pag. 60 della parte I sono riportati, prima per provincia e poi il complessivo regionale, la “Produzione e raccolta differenziata dal 2010 al 2014” e “L'andamento della raccolta differenziata”, mancano la tabella e il grafico relativi alla sola provincia di Reggio Calabria. Sarebbe opportuno integrare per conformità e completezza dell'esposizione. - Si evidenzia infine che alcune tabelle, riportate come immagini risultano poco leggibili o per qualità di immagine, o per mancanza dei titoli o mancata indicazione dell'unità di misura (desumibile solo dalla lettura del testo).	PRGR - Parte I - capitolo 7 - figure 7-5, 7-5, 7-11	Le figure 7-3, 7-5 e 7-11 sono state corrette e integrate come indicato
DGRIN MATTM	Prot.0022539 del 13/09/2016	1) 2) 7)	1) Si era suggerito, per maggiore chiarezza di dare più evidenza al periodo temporale di riferimento del piano, ad esempio mediante l'indicazione nell'indice, nelle premesse o tabelle. Il suggerimento è stato recepito solo parzialmente anche se ciò non comporta particolari difficoltà in quanto il dato è comunque desumibile durante la lettura del piano stesso. 2) La normativa di riferimento riportata è stata aggiornata inserendo tutti i riferimenti necessari. 7) I dati di partenza per lo sviluppo delle analisi permangono anche dopo le integrazioni, un po' carenti come per la versione precedente. Tuttavia, prendendone atto, si rinnova l'auspicio, per il futuro, di migliorare il sistema di raccolta e monitoraggio di tali dati, al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal senso nel Piano si fa riferimento ad un sistema di raccolta, monitoraggio e fruibilità dei dati anche in conformità a quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 221	1) PRGR - Parte II - Capitolo 9; Capitolo 10 2) PRGR - Parte I - Cap.3; R.A., par. 3.0 7) PRGR - Parte II - Cap. 18	Già recepite nella versione definitiva della proposta di Piano, a conclusione della prima fase di VAS
DGRIN MATTM	Prot.0022539 del 13/09/2016	3) 4) 5) 6)	3) Il Piano, come previsto dall'articolo 199 c. 6 del D.Lgs 152/2006, è stato integrato con il Piano delle bonifiche che viene sviluppato nel capitolo 26, parte III. Il documento rappresenta un aggiornamento del Piano delle bonifiche vigente, che era stato redatto nel 1999, adottato con Ordinanza del Commissario Delegato O.C.D. n. 1522 del 07.03.2001, approvato in via definitiva con O.C.D n. 1771 del 26.02.2002 e pubblicato sul BUR Calabria in data 04.12.2002. Tale Piano era stato già aggiornato, rimodulato ed approvato con O.C.D. n. 6294 del 30.10.2007. Nella nuova versione proposta del piano delle bonifiche, si fa riferimento a misure prese per risolvere la Procedura di infrazione 2003/2077 - Causa C- 135105 senza, tuttavia, indicare le specifiche misure e azioni adottate. È stato inoltre aggiornato l'elenco dei siti da bonificare secondo criteri di priorità in base al rischio. Si denota una mancanza di strategia globale nell'affrontare la questione bonifiche e desta qualche dubbio che un piano di bonifiche efficace possa essere compilato in quindici pagine. 4) In relazione alla capacità impiantistica regionale, i dati sono stati integrati con una ricognizione degli impianti privati che sono attualmente operanti. Gli impianti in parola sono circa 40 e nel 20 14 Iannò trattato circa 65.000 tonnellate di secco e circa 21.000 tonnellate di umido. Per quanto riguarda i rifiuti trattati fuori regione resta il solo riferimento a una quota pari al circa il 2% della produzione regionale di rifiuti 5) e 6) Permane il dubbio sulla definizione dell'obiettivo “zero discarica”, che come evidenziato in fase di scoping appare incoerente con quanto poi successivamente pianificato. Infatti seppure sia specificata l'eccezionalità al ricorso alla discarica, poiché si intende “destinare a discarica solo come opzione residuale”, si ravvisa nella lettura del testo, la volontà di costruire 5 nuove discariche, oltre le 3 preesistenti (pagina 235 parte II), per cui l'obiettivo prefissato appare incoerente.	5) 6) PRGR - Parte II - Capitolo 17 4) PRGR - Parte I - Capitolo 8 3) PRGR - Parte III - Capitolo 26	Si rimanda all'osservazione DVA MATTM n. 1)
DGRIN MATTM	Prot.0022539 del 13/09/2016	non numerata (tra la n.6 e la n. 7)	a. Relativamente al fabbisogno di investimento si evidenzia una rimodulazione molto rilevante delle stime fatte nella versione di Piano riportante data di gennaio 2016 e l'ultima versione, sottoposta a VAS, con data luglio 2016. Mentre nella prima versione si era stimato un fabbisogno pari a 235 milioni di euro (pagina 186 parte II), nella seconda tale importo è più che raddoppiato e risulta pari a circa 482 milioni di euro (pag. 237 parte II). Il testo inoltre è stato integrato con una tabella che riporta la stima dei costi per tipologia di intervento e la relativa fonte di finanziamento. Non risultano però dettagli relativi ai costi di investimento per singolo impianto o distretto, o per ATO né la distinzione tra l'ammontare dei costi di investimento destinati al revamping degli impianti preesistenti o a quelli di nuova realizzazione. b. Per quanto attiene ai costi di gestione del servizio è stato inserito un paragrafo con la ricognizione dei costi (2014 e 2015), tuttavia, si riscontra che si tratta di dati ripresi dal Rapporto dei rifiuti di ISPRA e non già di una ricognizione condotta direttamente. Sempre su tale argomento, esigue sono le informazioni relative alle previsioni di sviluppo futuro degli stessi costi, in considerazione del fatto che “le stime derivano da diversi fattori che potrebbero portare a valutazioni con forchette di errore molto ampie”. Altra criticità che si riscontra consiste nel riferimento al fatto che tali costi siano pesantemente influenzati dai risultati di raccolta differenziata che effettivamente saranno raggiunti. Seppur tale ragionamento sia logico, sembra quasi che gli stessi autori del Piano nutrano forti dubbi sulla effettiva attuazione di un piano così ambizioso, che traguarda obiettivi importanti in tempi molto brevi, tenute in considerazione le condizioni iniziali della Regione.	a. PRGR - Parte II - paragrafo 18.1 b. PRGR - Parte II - paragrafo 18.2	a. Nel par. 18.1 del PRGR è riportata una tabella con il dettaglio delle voci di costo, che, rispetto alla versione preliminare della proposta di Piano, considerano anche i costi derivanti dalla realizzazione delle strutture di supporto alla RD, quali stazioni di trasfrenza e centri di raccolta, delle discariche di servizio e dall'attuazione di misure di prevenzione e di potenziamento della RD; tali voci di costo nella versione preliminare non erano state computate. b. Nel paragrafo 18.2 sono analizzati i costi di gestione, riportando sia i costi di gestione ripresi dal Rapporto ISPRA, sia i costi indicati nei MUD 2015 da 210 Comuni calabresi. Nella stesura finale del Piano è inserita una tabella con le voci di costo per singolo Comune. Da segnalare che la Regione, nell'ambito del Piano di Azione per l'individuazione di “Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria” approvato con DGR 296 del 28/07/2016, che impegna 34,3 M€ disponibili sulla linea 6.1.2 del POR Calabria 2014/2020, sta procedendo alla stesura del disciplinare di gara ove inserire le clausole per la partecipazione alla selezione pubblica, che prevede la richiesta di un Piano quinquennale ai Comuni che vorranno accedere a tale finanziamento. Questi Piani quinquennali renderanno possibile acquisire con cadenza regolare tutti i dati necessari per verificare l'andamento della raccolta, monitorando così il raggiungimento o meno degli obiettivi preposti, e per effettuare un aggiornamento dei costi sostenuti dai Comuni sulla base di una ricognizione diretta.
DGRIN MATTM	Prot.0022539 del 13/09/2016	8) e 10)	8) e 10) Per quanto riguarda, la gestione dei rifiuti speciali (parte III) i dati consuntivi utilizzati per le analisi restano quelli riferiti al 2013. Nella versione precedente del piano si affermava che, in caso di disponibilità di dati più recenti, sarebbero stati aggiornati nella versione attuale. Nel testo datato gennaio 2016 di fatto mancava la pianificazione della gestione dei rifiuti speciale e ci si limitava all'esposizione di dati consuntivi. Nella versione aggiornata, il Piano è stato integrato con l'introduzione dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni di rifiuti speciali della Regione, facendo emergere negli anni un surplus di capacità gestionale di tale tipologia di rifiuti che viene indicato come indice di autosufficienza. Si afferma infatti che la regione essendo dotata di oltre 200 impianti privati e che considerata la stima di crescita del flusso di produzione dei rifiuti speciali previsto, indicata semplicemente in linea con la crescita del PIL, si ritiene che per il periodo di pianificazione previsto la Regione continuerà ad essere in grado di far fronte alla domanda di gestione dei rifiuti speciali.	PRGR - Parte III - Capitoli 22 e 23	Nel Capitolo 22 della Parte III della stesura finale del Piano sono aggiornati i dati di produzione di RS, riportando quelli relativi all'anno 2014 , appena resi disponibili. Nel Capitolo 23, relativo alla gestione dei RS, sono inseriti i criteri di localizzazione di nuovi impianti.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni pubbliche e relative modalità di recepimento

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
TEGRIN MATTM	Prot.0022539 del 13/09/2016	ulteriori segnalazioni	Si segnalano, al fine di migliorare ulteriormente la chiarezza del documento di Piano, alcuni refusi o errori di riferimento: - La figura 5-5 si riferisce al "Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Catanzaro" e non di Cosenza come riportato. (pag. 55 della Parte I). - La figura 5-5 si riferisce al "Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD nella provincia di Vibo Valentia" e non di Crotone come riportato. (pag. 56 della Parte I). - Da pagina 58 a pag. 60 della parte I sono riportati, prima per provincia e poi il complessivo regionale, la "Produzione e raccolta differenziata dal 2010 al 2014" e "L'andamento della raccolta differenziata", mancano la tabella e il grafico relativi alla sola provincia di Reggio Calabria. Sarebbe opportuno integrare per conformità e completezza dell'esposizione. - Si evidenzia infine che alcune tabelle, riportate come immagini risultano poco leggibili o per qualità di immagine, o per mancanza dei titoli o mancata indicazione dell'unità di misura (desumibile solo dalla lettura del testo).	PRGR - Parte I - capitolo 7 - figure 7-5, 7-5, 7-11	Le figure 7-3, 7-5 e 7-11 sono state corrette e integrate come indicato
MARTINO ASSOCIATI	Prot.277127 del 14/09/2016		...limitatamente alla sola piattaforma di Sambatello, si chiede a Codesta Spett.le Regione Calabria di voler riconsiderare la previsione di pianificazione sopra richiamata modificando il testo di pag.184 della Relazione definitiva parte II, come segue: "Impianto di Sambatello (ex TMB): Linea REMAT di recupero delle frazioni riciclabili contenute nei RU indifferenziati; 2. Linea REMAT per la gestione del multimateriale da raccolta differenziata; 3. Linea di valorizzazione degli imballaggi cellulosici operante in convenzione con i Comuni e con COMIECO; 4. Linea di trattamento anaerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas con successivo recupero energetico e produzione di un ammendante compostato misto di qualità"	PRGR - Parte II - Cap.14 RA, §3.7.3.	In considerazione degli aspetti tecnico-logistici rappresentati, al Capitolo 14 della Parte II della stesura finale del Piano, relativamente all'impianto di Sambatello, la linea di valorizzazione della FORSU produrrà compost di qualità e biogas con successivo recupero energetico.
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	Prot.22294 del 21/09/2016	pag.2	Tuttavia, analizzando entrambi i documenti citati (cap.14 della Parte II del Piano e nel § 8.3 del RA), per l'impianto di Crotone, in merito al trattamento della frazione organica si ritrova: Linea di trattamento aerobico della FORSU e della raccolta del verde pubblico (RV) con produzione di biogas e upgrading a biometano, e produzione di un ammendante compostato misto di qualità. Che tipo di trattamento è previsto effettivamente per l'impianto di Crotone? Si tratta di refusi o si prevede un trattamento aerobico piuttosto che anaerobico?	PRGR - Parte II - Cap.14; RA - § 8.3	La linea di valorizzazione della FORSU del nuovo impianto di Crotone prevede due fasi con un trattamento anaerobico ed uno aerobico, come in tutti i nuovi impianti pubblici previsti dalla pianificazione.
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	Prot.22294 del 21/09/2016	pagg.2-3	Sempre in merito al trattamento della frazione organica, dall'analisi dei documenti relativi alla nuova pianificazione non si ritrovano dettagli sulla tipologia impiantistica prevista. E' bene infatti specificare che sono molteplici le tecnologie in grado di generare biogas da digestione anaerobica, tuttavia i sistemi ad umido, bistadio, alimentati in continuo possono essere considerati impianti di digestione anaerobica ad alta efficienza in quanto generano esclusivamente output desiderati quali: - Energia rinnovabile; - Ammendante organico da cui ricavare compost di qualità; - Recupero e valorizzazione di CO ₂ pura al 99%	PRGR - Parte II - Cap.14	Le linee di valorizzazione della FORSU nei nuovi impianti di trattamento pubblici prevedono sia l'utilizzo della tecnologia a umido che quella semi-dry, in quanto entrambe le soluzioni sono a tutti gli effetti BAT. Quindi i prodotti in uscita da tali linee di processo saranno compost di qualità e biometano in tutti i nuovi impianti, ad eccezione di quello di Sambatello, dove non sarà possibile l'upgrading del biogas prodotto a biometano, a causa delle condizioni tecnico-logistiche del sito (vedi osservazione MARTINO ASSOCIATI).
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	Prot.22294 del 21/09/2016	pag.3	Infine, si richiedono maggiori informazioni circa l'impiego del biometano in uscita dal processo di upgrading del biogas. Sarebbe opportuno prevedere la conversione a bi-fuel dei mezzi a gasolio attualmente a servizio della raccolta differenziata in modo da alimentare gli stessi, direttamente presso l'ecodistretto di riferimento, tramite l'output proveniente dal processo di digestione anaerobica. Impiegare mezzi bi-fuel (70-90% a metano e restante gasolio) consente, senza alcuna perdita di potenza, di ridurre consumi ed emissioni, favorendo di fatto la mobilità sostenibile. Il metano in eccesso potrebbe essere messo a disposizione dei Comuni limitrofi; in particolare, potrebbe essere impiegato in autotrazione per rifornire i mezzi di trasporto pubblico oppure in cogenerazione ad alto rendimento per fornire energia ad uffici e luoghi pubblici.	PRGR - Parte II - Cap.14	Il biometano prodotto sarà rimesso in rete, ovvero utilizzato per il rifornimento dei mezzi adibiti al servizio pubblico.
CALABRIA MACERI E SERVIZI SPA	Prot.134/2016 del 05/09/2016		In riferimento all'aggiornamento del Piano in oggetto, ci preme evidenziare che da una attenta lettura non troviamo il riferimento all'utilizzo del sottovaglio fine stabilizzato così come era riportato nell'ultimo aggiornamento delle Linee Guida Regionali a pag.15 del documento allegato alla presente. Pensiamo che ciò sia dovuto ad una mera dimenticanza in quanto riteniamo che l'utilizzo di questo materiale (che rappresenta circa il 30% del totale dei rifiuti trattati) in tante applicazioni, tra cui anche il recupero ambientale di cave esaurite, il ripristino ambientale di discariche esaurite o di aree inquinate e il capping periodico durante la coltivazione delle discariche, sia indispensabile nella strategia di discariche zero che la regione ha posto come obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti.	PRGR - Parte II - Capitolo 13 e Capitolo 15	Non è prevista la produzione di FOS nei nuovi impianti: le nuove linee REMAT non produrranno FOS (zero discariche) e la residua componente organica del rifiuto confluisce nella filiera del CSS. Nel periodo transitorio la FOS che verrà prodotta potrà essere utilizzata per ripristini ambientali o per le operazioni di coperture giornaliere delle discariche nel rispetto della normativa vigente.
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	1	non è prevista la durata della convenzione e ciò risulta essere in palese ed evidente contrasto con l'art.30 T.U.E.L.		Le condizioni di costituzione degli A.T.O. non sono dettate dal PRGR, bensì dalla normativa nazionale e regionale, che il Piano recepisce integralmente
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	2	non è previsto in maniera chiara che la proprietà del rifiuto appartiene al Comune dove lo stesso viene prodotto, in mancanza l'ente virtuoso viene privato della possibilità di ottenere i benefici economici, come previsto dalla Legge n.221 del 28/12/2015	PRGR - Parte II - capitolo 12 - par.12.12	La proprietà dei rifiuti non è stabilita dal Piano, bensì è oggetto del Contratto di Servizio con il soggetto gestore. Nel Capitolo 12, par.12.12 del Piano è prevista una premialità per i Comuni virtuosi, ferme restando le disposizioni della Legge 221/2015.
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	3	non è previsto un sistema di tutela degli enti virtuosi, né degli attuali sistemi di gestione con aggravio dei costi a carico della comunità	PRGR - Parte II - Capitolo 12 - par.12.12	Al par.12.12 per i Comuni virtuosi è prevista una priorità nei bandi per l'accesso ai fondi regionali.
COMUNE CASTROVILLARI	Prot.18363 del 25/08/2016	4	la bozza di convenzione relativa alla definizione degli ambiti territoriali ottimali non è stata oggetto di nessun tipo di concertazione tra i comuni interessati, né tantomeno all'interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Argomentazioni già ampiamente esposte nella Delibera di Consiglio Comunale del 6 aprile 2016 del Comune di Morano Calabro. Alla luce delle suesposte argomentazioni, si reiterano con forza le citate proposte di riesame degli ambiti territoriali ottimali, così come già avanzate insieme ai Comuni di Acquafredda, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Mormanno e San Basile e si richiede l'integrale accoglimento delle stesse, peraltro oggi suffragate anche da pronunce giurisprudenziali. In tal senso T.A.R. Campania - sezione prima - 10.12.2015 n. 5721: "la diversa interpretazione contrasta con il principio di autonomia degli enti locali di cui è espressione l'art. 5 della Costituzione, poiché si obbligherebbero i singoli Comuni facenti parte dell'A.R. O. a recepire integralmente, senza poterlo modificare, il contenuto di uno schema di convenzione etero - disposto dalla Regione. Ed ancora, il Consiglio di Stato, ordinanza del 28.04.2015 n. 5721: "...l'obbligatorietà della convenzione deve intendersi nel senso che la medesima deve essere necessariamente approvata da tutti i comuni fermo restando che il suo contenuto può essere modificato dall'assemblea dei comuni in ossequio all'obbligo di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche ...".	PRGR - Parte II - Cap.9, par.9.1	Le condizioni di costituzione degli A.T.O. non sono dettate dal PRGR, bensì dalla normativa nazionale e regionale, che il Piano recepisce integralmente. Ad ogni modo, i Piani d'Ambito potranno prendere in considerazione ogni richiesta di modifica nell'assetto organizzativo della gestione e della raccolta dei RU, prevedendo eventuali modifiche della perimetrazione degli ARO, senza cambiarne il numero complessivo, per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio.
CONSORZIO VALLE CRATI	Prot. 2394 del 21/09/2016		Per quanto finora detto, quindi, poiché con la pubblicazione dell'avviso di adozione del succitato PRGR è stata avviata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. eii. la fase di consultazione pubblica, successivamente alla quale è assolutamente possibile per codeste Autorità Regionali procedere ad una ripermimetrazione degli A.T.O. sulla base delle osservazioni che perverranno a Codesto Dipartimento Regionale, si osserva l'opportunità di individuare il Consorzio Valle Crati quale ATO su base subprovinciale essendo una realtà già consistentemente presente ed operante nel settore dei rifiuti nelle modalità e con le caratteristiche indicate nella L.R. n.14/2014. In via complementare alle summenzionate osservazioni, si avanza formale istanza di riconoscimento del Consorzio Valle Crati quale Ambito Territoriale Ottimale di dimensione subprovinciale ai sensi della L.R. 14/2014 e di modifica del PRGR subordinata all'inserimento all'interno dello stesso documento dell'ATO subprovinciale - Consorzio Valle Crati.		Le condizioni di costituzione degli A.T.O. non sono dettate dal PRGR, bensì dalla normativa nazionale e regionale, che il Piano recepisce integralmente. Ad ogni modo, i Piani d'Ambito potranno prendere in considerazione ogni richiesta di modifica nell'assetto organizzativo della gestione e della raccolta dei RU
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.4	Il PRGR al paragrafo 4 affronta la produzione dei rifiuti sulla base dei dati dell'anno 2014. Riporta che in controtendenza rispetto al trend nazionale, la Regione Calabria nel 2014 ha fatto registrare una riduzione della produzione complessiva dei rifiuti pari a circa -2,4%, passando dalle 829792 t del 2013 alle 809974 t del 2014, con una produzione media procapite pari a circa 410 kg per abitante per anno e non tiene conto della popolazione fluttuante legata, ad esempio, ai flussi turistici.	PRGR - Parte I - Capitolo 6	E' stata inserita un'analisi dell'incidenza della popolazione fluttuante su quella residente, per correlarla con la fluttuazione della produzione dei rifiuti nel periodo estivo.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.4	I dati del 2014 sono riportati in modo molto approssimativo ed impreciso. In particolare, nelle figure da 5-4 a 5-8, Confronto tra la produzione totale di RSU e la RD, mancano le tabelle delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.	PRGR - Parte I - capitolo 7 - figure 7-5, 7-5, 7-11	Le figure sono state corrette o integrate
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.5	I dati che rappresentano la raccolta dei rifiuti in Calabria sono vecchi e contraddittori. Alle pagine 48, 62, 63 e 64 la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti è pari a 659433 t, nella tabella 8-1 incui si riportano gli impianti che hanno trattato o smaltito i rifiuti, la quantità scende a 655264 t. Nessuna spiegazione viene data di questa incongruenza. Oltre 4.000 t di rifiuti risultano non smaltiti in impianti autorizzati.	PRGR - Parte I - Capitolo 9	Sono stati inseriti i dati relativi al 2015, pertanto non sussiste più l'incongruenza
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.5	In tutto il paragrafo si rappresentano i dati del 2014, mentre da tempo, la Regione dispone già dei MUD del 2015 e che tra l'altro sono stati pubblicati.	PRGR - Parte I - Capitolo 8	Sono stati inseriti i dati della RD relativi al 2015, sebbene ancora non ufficiali, in quanto non "bonificati", quindi affetti da incertezza.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.6	Infine occorre notare che gli impianti pubblici della regione Calabria hanno lavorato nel seguente modo mettendo a confronto i dati della tabella 8-1 (impianti utilizzati per la gestione dei Rur in ambito regionale anno 2014) con quelli della tabella 8-2 Impianti pubblici - capacità autorizzate. Non ci sono altre tabelle che riportano come sono stati trattati i rifiuti, nella tabella 8-1 non sono riportate le quantità di rifiuti organici trattati né queste quantità sono rintracciabili in alcuna parte del PRGR, ci si pone, quindi, una domanda: che fine hanno fatto i rifiuti organici differenziati, sono forse finiti in discarica?	PRGR - Parte I - Capitolo 9	Nella versione finale del Piano è inserita una tabella relativa agli impianti di compostaggio della frazione organica e alle quantità trattate nel 2015.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.7	L'impianto programmato per Gioia Tauro per 120000 t di rifiuti l'anno è più che sufficiente a soddisfare le reali esigenze di smaltimento della Calabria, per quella quota parte di rifiuti che possono essere solamente avviati all'incenerimento. Pensare di costruire un ulteriore impianto fino a smaltire 240000 t di rifiuti l'anno (come previsto nel raddoppio di Gioia Tauro) è insensato e fuori da qualsiasi logica tecnica.	PRGR - Parte II - cap. 14	L'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro è autorizzato a trattare 120.000 t di rifiuti urbani e assimilati l'anno. Quando il sistema impiantistico regionale sarà a regime, saranno prodotte circa 120.000 t/anno di CSS-rifiuto, che saranno destinate a tale impianto, come riportato nella Parte II, Capitolo 14 del Piano. Le frazioni riciclabili quali carta e plastiche contenute nei RUr , attraverso le linee REMAT, sono destinate a riciclo e non a combustione.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.1 pag.7	Non ci pare che siano previsti interventi per la realizzazione di impianti di compostaggio, secondo il principio di prossimità.	PRGR - Parte II - cap 12	Il Piano prevede l'attivazione, per la frazione organica, di forme di compostaggio individuale o di comunità: "Il ricorso a tale soluzione è auspicabile in quei contesti di piccole-medie comunità, distanti dagli Ecodistretti previsti dalla presente pianificazione, per i quali in relazione ai modesti quantitativi di frazione biodegradabili che possono essere intercettati non sarebbe economicamente conveniente effettuare costosi e impattanti trasferimenti. Il rifiuto organico è infatti l'unico tipo di rifiuto che può avvalersi non solo della raccolta di prossimità, ma, come in questo caso, anche della gestione di prossimità al fine di giungere ad un riutilizzo, spesso anch'esso di prossimità, del fertilizzante prodotto." Ed a seguire: "La caratteristica orografica del territorio regionale e la presenza di tanti piccoli comuni distanti dagli impianti di compostaggio previsti dal presente Piano rende questa soluzione ... particolarmente interessante anche dal punto di vista economico soprattutto per i piccoli centri montani. ... la Regione Calabria si impegna a favorire la realizzazione di dette piccole strutture in contesti territoriali particolarmente decentrati, nel quadro delle necessarie e dimostrate garanzie afferenti la capacità gestionale delle stesse". Si prevede: il compostaggio individuale (la cui attivazione è demandata ai comuni mediante l'emanazione di apposito regolamento) nonché quello di prossimità, da effettuarsi sia con macchine elettromeccaniche sia ricorrendo al vermicompostaggio.

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	3.2 pag.11	Nella tabella 10-2 gli ARO sono indicati con tutte le società miste che sono, in larga maggioranza, fallite, e che hanno dimostrato la totale incapacità di un tale sistema di gestire il ciclo integrato dei rifiuti. La gestione della raccolta dei rifiuti deve essere costruita dopo aver progettato il sistema di raccolta dei rifiuti e, non prima. La riproposizione di quanto aveva fatto la gestione commissariale attraverso la costituzione delle società miste, con società private e con sindaci e loro delegati, non è supportabile e condivisibile. Sappiano che la gestione dei rifiuti muove ingenti risorse e attira gli interessi anche delle ecomafie, ma non possiamo permettere che il territorio sia ulteriormente devastato da affaristi di ogni genere che hanno già per tutta la gestione commissariale sperperato un miliardo di euro senza portare ad una gestione accettabile della raccolta degli RSU.	PRGR - Parte II - cap.9	Gli ARO non sono da identificarsi con le società miste che li hanno gestiti in passato. Tali società non sono previste nella presente pianificazione, bensì sono previsti gli ARO, come sottoambiti territoriali, per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, esclusivamente per i servizi di raccolta e trasporto. La gestione degli ARO, come previsto dalla normativa vigente, sarà demandata a operatori da individuare da parte dell'ATO di appartenenza e comunque sarà subordinata alla gestione dell'intero ATO, ad opera di un soggetto unico che si occuperà di tutto il servizio integrato di gestione dei rifiuti, comprensivo delle attività di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento. Gli ARO, attualmente individuati come indicato al Cap. 9 della Parte II del Piano, potranno comunque essere soggetti a una eventuale modifica della perimetrazione, pur mantenendo il loro numero complessivo, nella successiva fase di pianificazione di dettaglio, all'interno dei Piani d'Ambito che verranno redatti dai singoli ATO: qualora emergano ... <i>"motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza in relazione alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, la Regione può disporre eventuali modifiche agli assetti territoriali del servizio"</i> (cfr. Legge Regionale 14/2014, art.3, comma 4).
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	4 pag.12	Il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti proposto al par. 11 al di là di una dichiarazione di principio che bisogna diminuire la produzione di rifiuti non propone alcuna azione concreta per la prevenzione, nemmeno quelli a costo zero. Ad esempio la pubblicazione sulle bollette dell'acqua delle analisi chimiche effettuate permetterebbe agli utenti di sapere che acqua bevono e, in alcuni casi, dove l'acqua distribuita è particolarmente buona, metterebbe gli utenti nella possibilità di scegliere tra il consumo dell'acqua dell'acquedotto e quella minerale in bottiglia con duplice risparmio sulla spesa e sulla produzione dei rifiuti che vedrebbe meno bottiglie d'acqua da smaltire. Ad esempio, ancora, il compostaggio della frazione umida se incentivato sia a livello familiare, di comunità e di Comuni fino a 10.000 abitanti. Debbono essere previsti sgravi nella tariffa per chi attua il compostaggio, ad esempio il risparmio di spesa nella smaltimento deve essere utilizzato per abbassare la tariffa.	PRGR - Parte II - Cap.11 e Cap.12	11.6 inerenti le azioni da intraprendere per la riduzione degli imballaggi primari di acqua (consumo di acqua da rete idrica, promosso mediante laboratori pubblici per il confronto tra acqua minerale e di rubinetto, facilitazione acquisto sistemi di trattamento domestici, campagne di informazione presso utenze specifiche, quali scuole; uso di imballaggi riutilizzabili, mediante stipula di accordi tra P.A., produttori e distributori per la diffusione di acque minerali in bottiglie a rendere) e la diffusione di pratiche di compostaggio domestico (potenziamento acquisto e distribuzione di compostiere domestiche, campagne di informazione e sensibilizzazione, eventuale agevolazione sulla tariffa da parte del gestore, diffusione della conoscenza della tecniche di base). Relativamente al compostaggio di comunità, il par.12.4 della Parte II del PRGR ne prevede l'adozione e l'eventuale sgravio della tariffa, oggetto di regolamentazione a livello comunale, ai sensi della Legge 221/2015. Inoltre, la regione Calabria con DGR 239/2016 ha approvato le Linee Guida per il potenziamento della Raccolta Differenziata, al cui par. 2.4.3 è prevista la medesima misura. Per l'adozione delle misure previste dal programma regionale di prevenzione, sono state staziate risorse del POR Calabria 2014/2020 per € 6.863.281.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	5 pag.13	Il PRGR rispetto all'organizzazione della raccolta dei rifiuti premette: <i>"Rispetto alle diverse opzioni possibili occorrerà individuare, per ogni specifico contesto territoriale regionale, la migliore forma di raccolta differenziata da adottare tenendo conto, nel rispetto di quanto introdotto nel quadro normativo nazionale dalla direttiva 2008/98/CE, delle diverse variabili (demografiche, urbanistiche, geografiche, specifiche di settore, ecc.). Sulla base di concrete esperienze nazionali risulta comunque evidente che per raggiungere significativi livelli di raccolta è preferibile operare attraverso una raccolta di tipo domiciliare (porta a porta), ma ..."</i> nel Piano ci si affretta a precisare: <i>"Tuttavia non si escludono altre possibili forme di raccolta differenziata che, fermo restando il rispetto degli obiettivi fissati dalla presente pianificazione, consentano di perseguire condizioni di risparmio introducendo modalità di raccolta meno dispendiose valutate in relazione alle specifiche condizioni operative di riferimento"</i> . Non condividiamo tale impostazione, in quanto se si vogliono raggiungere gli obiettivi fissati dal PRGR l'unico modo di effettuare la raccolta differenziata è la raccolta differenziata domiciliare porta a porta .	PRGR - Parte II - Cap. 12	Come riportato nel par. 12.3 della Parte II del PRGR e nelle Linee Guida per il potenziamento della Raccolta Differenziata sopra citate, alla luce delle esperienze già maturate in diverse realtà italiane, l'obiettivo che si pone il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Calabria (PRGR Calabria) di raggiungere un risultato di raccolta differenziata "ambizioso" come quello del 65% o superiore può essere conseguito con ragionevole certezza solo mediante l'attivazione di servizi di raccolta differenziata ad elevata resa di intercettazione, soprattutto per le principali frazioni del rifiuto recuperabili e, in particolare, per frazione organica e carta. Il modello di riferimento per lo sviluppo dei servizi ai fini del conseguimento degli obiettivi definiti dal PRGR Calabria si basa sul sistema di "raccolta differenziata integrata", che prevede la raccolta domiciliare (o comunque ravvicinata all'utenza) sia delle frazioni secche e degli imballaggi, che della frazione organica. Si precisa comunque che il sistema organizzativo dei servizi di raccolta dei rifiuti dovrà essere adeguatamente articolato sul territorio, in considerazione delle specifiche caratteristiche territoriali e insediative e delle strutture organizzative in essere. Ciò potrà comportare, esclusivamente in casi residuali, al ricorso al sistema di raccolta stradale, laddove ritenuto necessario per esigenze logistiche. Inoltre, con la D.G.R. 296 del 28/07/2016, coerentemente con gli obiettivi dell'Asse VI - Azione 6.1.2 del PO FESR FSE 2014-2020, è stato approvato il Piano di Azione per l'individuazione di "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria", finalizzato a migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di raccolta differenziata e l'incentivazione, promozione e diffusione di modelli di organizzazione del servizio, atti ad ottimizzare la quantità e la qualità del materiale raccolto. A tal fine sono anche previste iniziative di sensibilizzazione e di formazione/informazione rivolte agli amministratori e ai funzionari locali.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	5 pag.13	Nel paragrafo 12.8 Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, il compostaggio deve essere tenuto in conto. Deve essere chiaramente previsto che la frazione organica (umido + verde) comprende anche le quantità compostate ; altrimenti la frazione compostata non essendo un rifiuto non viene computata nella quantità di RD. E i Comuni che attuano misure di prevenzione dei rifiuti invece di essere premiati finirebbero per essere penalizzati.	PRGR - Parte II - Cap. 12	Nel paragrafo 12.8, il metodo di calcolo della RD%, prevede anche la quantità di RU avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, oltre che quella avviata agli impianti regionali pubblici e privati di valorizzazione della frazione organica. Le quantità compostate, in uscita dagli impianti di trattamento non possono essere inserite nel calcolo, altrimenti sarebbero considerate due volte. Inoltre, sono di prossima pubblicazione delle Linee Guida regionali sul metodo di calcolo della RD, che riprenderanno il metodo già indicato nel Piano, illustrandone tutti gli aspetti di dettaglio.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	5 pag.13	Tutti i centri di raccolta debbono essere in grado di accogliere i rifiuti derivanti da demolizioni edilizie e se non sono in grado debbono essere previsti.	PRGR - Parte II - cap.12	Relativamente ai rifiuti derivanti da demolizioni edilizie, appare una buona considerazione quella di prevederne la raccolta presso i centri comunali, che è inserita nella versione finale del Piano , alla Parte II, par.12.9.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	pag.14	E' condivisibile l'impostazione sulle premialità e sul regime sanzionatorio, non troviamo corretto che il PRGR preveda una tariffa di smaltimento determinato in € 147/t che potrebbe variare. Il PRGR dovrebbe proporre un metodo per la determinazione della tariffa di smaltimento: chi sono i soggetti che formulano il costo di smaltimento e qual'è la procedura per l'approvazione della tariffa di smaltimento. Proponiamo che nel Piano si prevedano le premialità e il regime sanzionatorio come percentuale della tariffa di trattamento del rifiuto tal quale.	PRGR -Parte II - cap.12	La tariffa rifiuti attuale è quella definita dalla DGR 322/2014. Come prevede la LR 14/2014, la tariffa rifiuti dovrà essere ridefinita per ogni ATO sulla base del Piano d'Ambito, pertanto esula dalle competenze del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	pag.15	Nel Piano si prevede ancora l'attivazione della discarica di Melicuccà sottoposta a sequestro rispetto alla quale non ne condividiamo le ragioni di riattivazione stante le problematiche ambientali che il sito pone.	RA, Scheda 8.10	Nella scheda 8.10 del RA è riportato l'iter autorizzativo per la discarica di Melicuccà. In data 27/05/2015 si è tenuta la Conferenza dei Servizi che, acquisiti tutti i pareri da parte dei soggetti competenti, ha approvato il Piano di caratterizzazione. Il custode giudiziario segnalava le criticità riscontrate all'interno della discarica ed in particolare comunicava, la presenza di un elevato quantitativo di liquido, prodotti a seguito delle continue piogge sui ridotti rifiuti abbancati (circa 700 ton) nella vasca del 1° Lotto Funzionale. L'organo tecnico di ARPACal, a seguito di formale richiesta, eseguiva le necessarie analisi chimiche su tale liquido e successivamente trasmetteva il rapporto tecnico evidenziando che lo stesso era assimilabile ad acqua meteorica e come tale poteva essere smaltito. A seguito di acquisizione dell'autorizzazione da parte della Procura, avvenuta con nota prot. n. 229391 del 24/07/2015, il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha inteso procedere alla svuotamento della vasca mediante l'espurgo con macchina e l'immissione delle acque nei canali di raccolta perimetrali della discarica che convogliano il flusso verso un pozzetto collegato alla rete comunale delle acque bianche. L'attività di espurgo del liquido, oggi in fase di conclusione, sta consentendo allo stato attuale di procedere alla rimozione dei rifiuti abbancati all'interno della vasca e al loro successivo smaltimento presso impianto autorizzato. Con nota prot. n. 127088 del 19/04/2016 è stato richiesto alla Procura di Catanzaro il dissequestro della discarica anche al fine di avviare i lavori di realizzazione del II lotto Funzionale. Lo stato di avanzamento delle attività previste per la discarica di Melicuccà, allo stato attuale, consistono nei seguenti atti: - con DDG n. 10987 del 14/10/2015 - Approvazione del Piano di Caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con DDG n. 5767 del 20/05/2016 - Affidamento dell'appalto per l'esecuzione delle indagini in situ nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con DDG n. 9528 del 05/08/2016 - Affidamento dell'appalto per l'esecuzione analisi chimico fisiche nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con nota Prot. n. 335774 del 08/11/2016 - Trasmissione report di indagini eseguite nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con nota Prot. n. 265276 del 01/09/2016 - Trasmissione Rapporti di Prova analisi chimiche su campioni (terreni) prelevati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC); - con nota Prot. n. 336921 del 09/11/2016 - Trasmissione Rapporti di Prova analisi chimiche su campioni (Acque e Terreni) prelevati nell'ambito del Piano di Caratterizzazione Ambientale ed analisi di rischio da eseguire sulle aree interessate dall'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, in località La Zingara nel Comune di Melicuccà (RC). Alla data odierna si è in attesa della valutazione da parte del professionista incaricato delle valutazioni conclusive.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	pag.15	Questi impianti cambiano nome e diventano "ECOCENTRI", come se bastasse cambiare nome per diventare un diverso modo di riorganizzare la dotazione impiantistica al servizio della raccolta differenziata.	PRGR - Parte II - Cap. 13 e 14	I nuovi impianti di trattamento previsti dal Piano non hanno solo un nuovo nome, bensì cambiano le linee di processo rispetto ai TMB attualmente presenti in Calabria e tratteranno rifiuti in entrata di tipologia differente, grazie alla maggiore efficienza della RD, che passerà dal 18% del 2014 al 45% del 2018 al 65% del 2020. Per maggiori dettagli sulle linee di processo si rimanda alle progettazioni dei nuovi impianti.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	6. pag.16	Il PRGR individua che <i>l'investimento complessivo necessario per l'ammodernamento e il completamento dell'impiantistica pubblica per il trattamento dei RU ammonta a circa 235 Me</i> mentre non individua risorse per effettuare il compostaggio nei Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, per sostenere la raccolta differenziata sia attraverso l'impiantistica distribuita sul territorio, sia attraverso campagne informative che attraverso strutture tecniche di supporto ai Comuni e ai cittadini. Tuttavia, il Piano individua la spesa di 5Me per il potenziamento del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, che non è specificato in che modo, anche se, probabilmente, serviranno per finanziare <i>un team tecnico che dovrà essere formato da personale qualificato, attingendo anche a figure professionali operanti nelle aziende del settore aderenti a Unindustria Calabria, che hanno dimostrato di aver ottenuto risultati significativi nello sviluppo della raccolta differenziata nei comuni gestiti</i> . Vorremmo che il PRGR dicesse quali sono gli indicatori da utilizzare per dimostrare di aver conseguito risultati positivi debitamente riscontrabili e misurabili.	PRGR - Parte II - Cap. 18	Quanto riportato è ripreso dalla vecchia versione del PRGR, completamente superata. Nella nuova versione, al par.18-1, si riporta il dettaglio dei costi previsti per il riefficientamento degli impianti esistenti, la realizzazione dei nuovi impianti, delle stazioni di trasferenza, delle discariche di servizio, nonché per le azioni di prevenzione e di supporto alla RD. Si ribadisce inoltre quanto già dichiarato per rispondere alla precedente osservazione n.4 pag.12 avanzata da Legambiente: per l'adozione delle misure previste dal programma regionale di prevenzione, sono state staziate risorse del POR Calabria 2014/2020 per € 6.863.281. Nel Cap.21 della Parte II del Piano sono riportati gli indicatori per verificare l'aver ottenuto il perseguimento degli obiettivi di Piano.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	7. pag.16	Il PRGR prevede entro agosto 2016 l'avvio delle gare per la nuova impiantistica, il che non è avvenuto e un generico supporto ai comuni per l'avvio della RD. Proponiamo che la Regione sostenga lo sviluppo dell'autocompostaggio nei comuni al di sotto dei 10000 abitanti con un incentivo finanziario, con la semplificazione delle procedure autorizzative ed il completamento dei centri di raccolta	PRGR - Parte II - Cap.10 e Cap.11	Nella versione attuale del PRGR, l'avvio delle gare per la nuova impiantistica è previsto a partire dal 2016, come riportato nel par.10.1, a pag.87. Infatti sono già stati pubblicati i bandi per il riefficientamento e la realizzazione degli impianti di Catanzaro e Gioia Tauro, mentre il progetto relativo all'impianto di Rossano è in Conferenza di Servizi e quello per l'impianto di Sambatello è all'esame della Struttura Tecnica di Valutazione del diartimento Ambiente e Territorio della regione Calabria. Per il sostegno allo sviluppo dell'autocompostaggio si rimanda a quanto già dichiarato nella parte relativa al programma di prevenzione dei rifiuti (cap.11).
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	8. pag.16	Gli ATO devono avere anche il compito di raccogliere i dati e diffondere le informazioni sulla raccolta dei rifiuti nel territorio di competenza, devono avere il compito di indirizzare i comuni singoli o associati nelle scelte senza nessun ruolo di gestione.	PRGR - Parte II - Cap. 9	I compiti degli ATO sono integrati nel par.9.1, rispetto al supporto ai Comuni nell'organizzazione della gestione dei RU e alla raccolta e diffusione dei dati relativi alla produzione e al trattamento dei RU e ai risultati di RD%, da fornire ad ARPA e Regione.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	9. pag.16	Il Piano deve prevedere gli obblighi dei comuni e delle imprese in materia di produzione e smaltimento dei rifiuti da costruzione e demolizione. Tutti i lavori debbono essere comunicati al Comune e nella comunicazione deve essere indicata la modalità di smaltimento. il comune deve chiedere, alla fine del lavoro, i MUD dello smaltimento.	PRGR - Parte III - Cap.24 - par.24.1	La normativa vigente in materia già prevede tale adempimento e non sta al PRGR indicare tali obblighi, bensì riportare i dati sulla produzione e la gestione.
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	10. pag.16	il Piano non dice nulla. Occorre prevedere modalità di eliminazione semplificate per le singole opere in amianto come ad esempio serbatoi domestici, piccole tettoie inferiori a 15 mq o canne fumarie, ecc.	PRAC, capitolo 15	Parte integrante del PRGR è il Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC). Allo stato attuale l'attività di rimozione e di smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) è regolamentata sia da normative in materia di tutela della salute sul lavoro (D.lgs. 81/08, capo III, titolo IX) che da normative di tutela ambientale D.lgs.152/2006 e s.m.i. per quanto attiene la gestione del rifiuto (trasporto e smaltimento). Le norme citate, si applicano in tutti i casi di interventi di bonifica, sia che si tratti di grosse quantità che di singoli manufatti di modesta dimensione, e prevedono specifici adempimenti, quali: intervento solo di ditte specializzate con specifica formazione e capacità tecnica, redazione del piano di lavoro, caratterizzazione analitica del rifiuto, valutazione del rischio di esposizione, adeguate misure di prevenzione e protezione per gli operatori e per l'ambiente, confezionamento particolare del rifiuto, compilazione dei formulari, trasporto specializzato nella discarica prevista dalla normativa, ecc. La L.R. 14/2011 all'art.5 comma 1 lettera m) prevede la <i>definizione di linee guida per la predisposizione di incentivi da parte della Regione per la rimozione dell'amianto</i> .
LEGAMBIENTE CALABRIA	Prot.291987 del 28/09/2016	11. pag.16	<i>Impianti di gestione della frazione organica</i> ...Alla luce della evidente carenza di impianti per trattare le frazioni compostabili dei rifiuti per la produzione di compost di qualità e facendo una stima sommaria, e considerando che circa un terzo dei rifiuti urbani prodotti sono costituiti da frazione compostabile, c'è necessità impianti di compostaggio per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti e di almeno 10 impianti, distribuiti su tutto il territorio regionale, per trattare circa 300.000 tonnellate all'anno di rifiuti biodegradabili (senza considerare che a questi impianti potrebbero essere conferiti anche altri rifiuti come quelli agroindustriali, i reflui zootecnici, i fanghi di depurazione).	PRGR - Parte II - Cap. 14	Il PRGR, come indicato nel Cap.14 della Parte II, prevede 9 nuovi impianti pubblici con linee di valorizzazione della frazione organica distribuiti su tutto il territorio regionale, oltre agli impianti privati attualmente operativi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	1	CHIEDIAMO CHE il Piano Regionale Gestione Rifiuti -Aggiornamento 2016 Relazione definitiva Parte II, preveda per i "Criteri di Localizzazione dei Nuovi Impianti" la verifica di "accettazione da parte dei cittadini";	RA capitolo 2	La procedura VAS prevede che la proposta di piano ed il RA con i relativi allegati sono altresì messi a disposizione degli SCA e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

Osservazioni pervenute a seguito della fase di avvio delle consultazioni pubbliche e relative modalità di recepimento

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	2	CHIEDIAMO CHE "gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere: a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti [...] b) in secondo luogo: i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia";		Quanto osservato è previsto dalla norma, Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, art.3, che è interamente recepita dal Piano.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	3	CHIEDIAMO CHE "gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori od odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse		Quanto osservato è previsto dalla norma, Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, art.4, che è interamente recepita dal Piano.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	4	CHIEDIAMO CHE "lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	5	CHIEDIAMO CHE le "aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto sono fattori escludenti nella localizzazione delle discariche, mentre le "aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 mt. o altra dimensione definita in sede di approvazione del piano provinciale base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito), ai sensi del DPR 236/88" sono fattori escludenti per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti.	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii. e dal D.Lgs. 36/2003. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	6	CHIEDIAMO CHE a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico" sono aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio), ed inoltre che i beni culturali e altri beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono vincolati (ivi, art. 20) tali per cui sono vietati interventi volti a distruggere, danneggiare o adibire ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii. e dal D.Lgs. 36/2003. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	7	CHIEDIAMO CHE in Zone di Protezione Speciali "è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti"	RA, § 6.4 RA, § 6.5 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR, così come nel rispetto della Deliberazione della Giunta Regionale, n. 948 del 9 dicembre 2008 «Direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» – D.P.R. 357/97 – D.G.R. 759/03 – D.M. del 3/9/2002 – D.M. del 17/10/2007 n. 184 – D.D.G. n. 14856 del 17/9/04 – D.D.G. n. 1554 del 16/2/05. Approvazione piani di gestione (P.d.G.) dei Siti della Rete Natura 2000 redatti dalle Province di Cosenza – Catanzaro – Reggio Calabria – Crotone – Vibo Valentia e del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (G.U. 6 novembre 2007, n. 258). Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	8	CHIEDIAMO CHE in Zone di Protezione Speciali è altresì vietata la "eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti"	RA, § 6.4 RA, § 6.5 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	9	CHIEDIAMO CHE in Siti di Interesse Comunitario "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo	RA, § 6.4 RA, § 6.5 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	10	CHIEDIAMO CHE "gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale	RA, § 9.3 All.1 RA	Quanto osservato è già presente nel RA in merito alle misure specifiche per la biodiversità e ai Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dal DM 184/2007.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	11	CHIEDIAMO CHE "le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è stato inserito nel RA in merito sia ai criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti sulla base dei vincoli paesaggistico-ambientale e altri vincoli e sulla base dei rischi esistenti sul territorio regionale ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	12	CHIEDIAMO CHE "gli impianti non vanno ubicati di norma in aree interessate da fenomeni quali fraglie attive, aree a rischio sismico di 1" categoria (R4) così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi" (Ord.P.C.M. n. 3274/2003) né "in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse" o "in aree esondabili, instabili e alluvionabili	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Già previsto nel rispetto delle norme PAI + delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e relative circolari applicative. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	13	CHIEDIAMO CHE per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi "devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a [...] collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91"	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è stato inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	14	CHIEDIAMO CHE "nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio";	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	15	CHIEDIAMO CHE le condizioni ambientali e vegetazionali della Calabria, la espongono a rischio di incendi boschivi per tutto il periodo dell'anno. Tuttavia l'art.3 comma 3 lett. d della L.353/2000 stabilisce che il piano deve, fra l'altro, stabilire i periodi a rischio di incendio boschivo. Sull'intero territorio regionale, il periodo di grave pericolosità decorre dal 15 giugno al 30 settembre fatta salva l'eventualità di estendere lo stesso in relazione all'andamento climatico. Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità è fatto divieto: di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati; [...] di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	16	CHIEDIAMO CHE la Regione, le Province e i Comuni provvedono alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla attuazione dei piani mediante valutazione di sostenibilità, di impatto ambientale e strategica, e che "lo studio di impatto ambientale deve riguardare l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che i piani anzidetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane (uomo, fauna, flora, suolo e sottosuolo, mare, acque superficiali e sotterranee, aria, clima, paesaggio, ambiente urbano e rurale) e delle loro reciproche interazioni";	RA, capitolo 2	Quanto osservato è già presente nella procedura di VAS "Successivamente, la proposta di piano ed il RA con i relativi allegati saranno altresì messi a disposizione degli SCA e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. A tal riguardo, i soggetti competenti in materia ambientale, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale sono interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PRGR e che nella fase delle consultazioni preliminari e successive contribuiscono a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, sono i seguenti: Regione (vari dipartimenti), Province, ANCI, ecc. "
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	17	CHIEDIAMO CHE si tenga in particolare conto della presenza di aree a rischio di inondazione, aree a rischio di frana, aree a rischio di incendio, aree a rischio sismico, aree a rischio di erosione costiera, aree a paesaggio ecologico prevalente; aree a paesaggio ambientale prevalente; aree boscate; aree a valenza forestale; aree a valenza costiera; aree a squilibrio forestale; valenza aree protette; comprensori paesaggistici; zone ad elevata valenza agroalimentare; aree a valenza archeologico monumentale o a valenza religiosa o a valenza residenziale di pregio; zone omogenee aree inondabili; prodotti agroalimentari tipici; aree di ammassamento per usi di protezione civile; perimetrazione delle aree soggette a regolamentazione; criticità della rete stradale; densità della popolazione residente per kmq, e ogni altra forma di vincolo esplicitato nei documenti attuativi quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale o avente valore di strumento urbanistico sovraordinato	RA, § 6.4 RA, § 6.5	Quanto osservato è già presente nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di nuova realizzazione previsti dal PRGR. Inoltre, quanto osservato è stato anche inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
COMITATO AMBIENTALE PRESILANO	Protocollo Generale - SIAR N. 0291971 del 28/09/2016	18	CHIEDIAMO CHE infine, la localizzazione degli impianti e delle discariche previste, avvenga nel rispetto delle misure di salvaguardia fissate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), nonché dei vincoli paesistici, idrogeologici e, più in generale, dei criteri di tutela ambientale previsti dalla legge, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di verifica di sostenibilità, di cui all'Art. 10 della L.U.R. 19/2002 e successive integrazioni. Soprattutto, in ragione della gerarchia prescritta dall'UE (Direttiva 2008/98/CE), il recupero di materia è prioritario rispetto al recupero energetico e ciò vale ovviamente anche per la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU), che rappresenta la quota quantitativamente più rilevante - il 35 % circa - dei RSU. Anche la FORSU deve perciò essere gestita favorendo tecnologie orientate alla prevenzione (autocompostaggio) e riciclaggio/recupero di materia e dunque unicamente attraverso il compostaggio aerobico tradizionale che garantisce il maggior recupero possibile di materia. La Digestione Anaerobica (DA), che è finalizzata al recupero energetico, deve perciò essere considerata scelta di secondo livello, subordinata al compostaggio aerobico tradizionale, che è il solo in grado di produrre -direttamente e senza ulteriori trattamenti- ammendante organico, con i conseguenti vantaggi sia dal punto di vista ambientale che agronomico. La combustione del biogas prodotto dalla DA presenta inoltre notevoli criticità e rischi ambientali e sanitari e richiederebbe comunque un trattamento di raffinazione per ridurre i componenti indesiderati (CO2 H2S, H20), prima di essere utilizzato (immissione in rete -autotrazione). E' in ogni caso da disincentivare la combustione in loco del biogas/biometano per il negativo impatto su ambiente e salute umana, a motivo della immissione in aria di numerosi prodotti chimici pericolosi per la salute -alcuni dei quali cancerogeni certi per l'uomo (particolato, diossine, metalli pesanti, IPA) - derivanti dal processo di combustione.	RA, § 6.4 RA, § 6.5 PRGR - Parte II, capitolo 14	Quanto osservato ("la localizzazione degli impianti e delle discariche previste, avvenga nel rispetto delle misure di salvaguardia fissate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI), nonché dei vincoli paesistici, idrogeologici e, più in generale, dei criteri di tutela ambientale e naturalistica previsti dalla legge, e in ogni caso nel rispetto delle procedure di verifica di sostenibilità, di cui all'Art. 10 della L.U.R. 19/2002 e successive integrazioni") è stato inserito nel RA in merito ai criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Le linee di processo per la valorizzazione della FORSU prevedono una digestione anaerobica, tecnologia idonea ad ottenere un prodotto organico stabilizzato biologicamente, di buona qualità ed esente da microrganismi patogeni. Segue un trattamento aerobico, per ottimizzare la qualità del compost in uscita.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	1	E' indubbio pensare alla Calabria come una regione che debba puntare su servizi turistici di eccellenza e agricoltura di qualità. Tuttavia i dati relativi al comparto agricolo (In base alle stime di Prometeia e inserite nel PRGR) e a quello turistico (Istat) sono allarmanti dal punto di vista della perdita costante di valore aggiunto. Quest'ultimo è indubbiamente legato ad aspetti che caratterizzano il territorio e che possono essere tra le tante, anche il mantenimento e la protezione di aspetti rurali paesaggistici. Per questo motivo appare poco felice la scelta di individuare nell'area Ex Sir di Lamezia Terme il luogo più adatto alla realizzazione di uno dei nuovi Ecodistretti. Questo anche in contraddizione al Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico che identifica l'area come territorio agricolo di pregio con la presenza di diverse DOC e DOP.	RA, § 6.4 RA, § Scheda di sintesi 8.7	Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR. Tale area è stata individuata in quanto, da CORINE Land Cover, trattasi di un'area industriale, commerciale e infrastrutturale e con presenza già di altri impianti industriali produttivi, un criterio preferenziale nella localizzazione di nuovi impianti. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA che in merito al territorio agricolo di pregio con la presenza di diverse DOC e DOP, prevedono che, ai sensi del comma 2, art.21, D.Lgs. 228/2001, sono da considerarsi criteri ostativi (ossia escludenti) per la localizzazione di impianti.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	2	Il PRGR contraddice i Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000. Viene disatteso l'obiettivo di quest ultimo di eliminare e/o ridurre i fattori di pressione e disturbo sugli ecosistemi, sugli habitat e sulla specie di interesse comunitario. Inoltre viene disatteso l'obiettivo della salvaguardia e delle interconnessioni biologiche tra i Sic limitrofi atte a valorizzare gli elementi di connettività ambientale. Nel particolare la scelta dell'ecodistretto lametino appare inopportuna in quanto non tiene conto della naturale vocazione del territorio in questione precludendone uno sviluppo dal punto di vista ambientale e turistico. L'intero nucleo ASICAT sorge su area umida meta di flussi di grandi uccelli migratori, già adiacente ad un'area SIC. Necessita perciò di ulteriori approfondimenti ai fini di un potenziale inserimento futuro nel database delle SIC, ZPS, ZSC. La scelta dell'area in questione per la realizzazione del nuovo ecodistretto appare anacronistica in quanto ricalca visioni progettuali errate vecchie di 40 anni.	RA, § 6.4.10. RA, § 6.4.11.	Per quanto osservato, il Piano già prevede per la realizzazione di nuovi impianti criteri localizzativi specifici in relazione alla tutela dei siti rete natura 2000. All'interno di tali siti, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, è previsto il divieto alla "realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti" (lettera k). Nelle aree esterne ai siti afferenti alla rete Natura 2000 il Piano prevede quanto segue: <i>Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati. Nel caso degli impianti esistenti tale verifica sarà effettuata in occasione di istanze di modifica.</i>
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	3	Ai fini di un possibile ricollocamento dell' Ecodistretto di Lamezia si richiede di considerare così come previsto nel PRGR, Il PTCP Catanzaro (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°5 del 20/02/2012) nel quale si persegue l'obiettivo dell'individuazione di poli di sviluppo lungo l'asse Lamezia Terme - Catanzaro nella prospettiva di un sistema integrato formato da microdistretti produttivi e spazi di elevata centralità; e il PSC Lamezia Terme (adottato con delibera di Consiglio n 76 del 19/02/2015), che vede la riconversione strategica dell'area ASICAT.	RA, § Scheda 8.7	Per quanto osservato, allo stato attuale nel Piano è prevista la delocalizzazione dell'impianto di Lamezia nell'area ex SIR. Tale area è stata individuata in quanto il PSC di Lamezia, nella carta relativa allo schema delle scelte pianificatorie identifica l'area come "Consorzio per lo sviluppo industriale di Lamezia, ambito di competenza (art.23)" e nella carta dei vincoli come "Ambito Consorzio Sviluppo Industriale". Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	4	In merito alla parte 3 (Bonifiche) del PRGR non si fa menzione ai 15.000 mq di fanghi già sequestrati nel giugno 2013 dalla Guardia Costiera nei pressi dell'area ASICAT di Lamezia Terme ed in piena Area Sic "Dune dell'Angiola". Non si fa menzione, inoltre, delle "collinette" ottenute verosimilmente dallo smaltimento illegittimo di fibra di vetro ed eternit e presenti proprio nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo ecodistretto lametino.		Nel Piano delle bonifiche, quando sarà redatto, sarà tenuto in conto della presenza di tali aree da sottoporre alle procedure di cui alla Parte IV titolo V del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., in funzione degli esiti del censimento in corso di esecuzione da parte di APRACal per individuare nuovi siti di bonifica
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	5	Relativamente all'impianto di Lamezia Terme, la documentazione presente nel PGRG presenta livelli di informazione non sufficienti e/o incompleti. La distanza del suddetto impianto dall'area SIC Dune dell'Angiola, viene presa partendo dal baricentro dell'impianto mentre in realtà dovrebbe essere indicata la distanza minima dell'impianto dal già citato SIC. Questa scelta appare una forzatura atta ad evitare una Valutazione d'Incidenza ma soprattutto una possibile ricollocazione del nuovo impianto dato che è titolo assolutamente escludente la presenza di un'area SIC e della propria fascia di rispetto-tutela.	RA, Ail.1	Per quanto osservato, nell'Allegato 1 al RA non è stata fatta una valutazione di incidenza per l'impianto in virtù del fatto che l'impianto sarà delocalizzato nell'area dell'ex SIR. Fermo restando che comunque la delocalizzazione di tale impianto è demandata alla Comunità d'Ambito territorialmente competente che terrà conto dei criteri generali di localizzazione dei nuovi impianti per l'individuazione delle aree idonee e non idonee secondo quanto previsto dal paragrafo 6.4 del RA. Nella fase di attuazione del Piano, allegato al progetto e qualora la Comunità d'Ambito Territorialmente competente dovesse ritenere opportuno delocalizzarlo in tale area, secondo quanto previsto dai criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti in aree esterne ai siti afferenti alla rete natura 2000 è previsto che <i>Al fine di garantire la tutela delle risorse ed il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito è necessario eseguire la fase di screening all'interno della procedura di SInCA e a seguito degli esiti dello screening di VInCA (fase I) si potrà stabilire se procedere ad una Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (fase II). Nel caso di nuove localizzazioni, le Comunità d'Ambito dovranno tener conto che le aree protette appartenenti alla Rete Natura 2000 costituiscono un vincolo escludente alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, mentre in assenza di ulteriori vincoli escludenti, nulla osta, previo screening di VInCA, alla possibilità di localizzare un impianto in aree limitrofe a SIC e ZPS. A tal proposito, si ritiene che nel caso in cui un impianto di rifiuti, di qualsiasi tipologia (smaltimento, trattamento) si collochi nell'area esterna al sito rete natura 2000 sarà necessario effettuare una verifica preliminare "incrociando" impatti attesi dall'esercizio della specifica tipologia di impianto e condizioni di vulnerabilità dei siti protetti potenzialmente impattati.</i>
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	6	La localizzazione delle aree sulla quale sorgeranno i nuovi impianti spetta alle ATO non ancora costituite perciò l'inserimento nel PRGR di aree da destinare all'impiantistica appare illegittima in quanto non decide dagli Ambiti Territoriali Ottimali.	RA, §6.4 RA, § 6.4.10. RA, § 6.4.11.	Tale osservazione è già recepita in quanto il PRGR fornisce i criteri generali di localizzazione in virtù degli strumenti di pianificazione urbanistica territoriale locale e sovraordinata, lasciando quindi alle ATO di procedere alla localizzazione puntuale e di dettaglio con i relativi adempimenti amministrativi connessi ed obbligatori.
COSTA NOSTRA Associazione NO PROFIT	Protocollo Generale - SIAR N. 0289415 del 26/09/2016	7	In merito alla gestione dei rifiuti urbani nella nuova pianificazione indicata nella parte 2 del PGRG si individua come obiettivo la riduzione delle stoviglie usa e getta. Sarebbe opportuno che il governo regionale si dotasse di una legge che ne vieti l'utilizzo nei locali pubblici, enti, scuole, uffici, mense così da allinearsi con altre Regioni italiane che hanno già intrapreso questo percorso virtuoso.		Nelle linee guida approvate con DGR di Giugno 2016, per quanto osservato è prevista la best practice di utilizzo delle stoviglie recuperabili/riciclabili
Autorità di Bacino Regionale	Protocollo n. 268784 del 06/09/2016		Con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 02/08/2011 sono state avviate le procedure per l'aggiornamento del PAI in funzione delle seguenti motivazioni: - Mutamento ambientale e trasformazioni territoriali rispetto al 2001 con particolare riferimento alle diffuse emergenze nelle stagioni invernali 2009 e 2010, sancite dalle OPCM 3734/2009, 3741/2009, 3862/2010 e 3918/2010; - Carenze tecniche e metodologiche e contenuti presenti nel PAI 2011 derivanti dall'assunzione di semplificazioni necessarie per il rispetto della tempistica di attuazione (un anno circa) imposta dal D.L. 180/98; - Mutamento del quadro normativo derivante dalla necessità di adeguarsi alla Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Di fatti il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale (ABR) della Calabria, con Delibera n. 3/2016 dell'11/04/2016 ha approvato i seguenti punti: - Procedure per l'aggiornamento del rischio idraulico del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Frane e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Frana. L'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria (Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001) è strumento fondamentale di pianificazione e come tale assolve il ruolo di governance del territorio in tema di difesa del suolo. L'aggiornamento del PAI ha tenuto conto di quanto prodotto dall'ABR per la predisposizione (ai sensi della Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23/10/2007 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio di Alluvioni recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs 23/02/2010 n. 49) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGRA), relativamente al territorio regionale di competenza, nonché l'adeguamento di alcuni aspetti normativi delle Norme di Attuazione e delle Misure di Salvaguardia (NAMS) inserendo, pertanto, la disciplina delle "Aree a vario grado di Pericolosità", e relativamente alle aree interessate da fenomeni franosi disciplinando l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità/intensità dei fenomeni rilevati secondo quattro livelli di pericolo: molto elevato (P4), elevato (P3), medio (P2), basso (P1). E' stato anche definito un areale intorno a ciascun perimetro di frana, esteso in funzione delle caratteristiche tipologiche del fenomeno che tiene conto della possibile evoluzione dei fenomeni rilevati, tale fascia di attenzione per pericolo di evoluzione della frana rappresenta un'area il cui utilizzo è subordinato a studi di dettaglio. Analogamente alle aree interessate da pericolo di inondazione, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e dalle indagini esperte, l'ABR ha disciplinato l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità (P) rilevato secondo tre livelli di pericolo: alto (P3), medio (P2) e basso (P1). Lungo tutto il reticolo idrografico, ad eccezione dei tratti fluviale per i quali l'ABR ha eseguito studi di livello avanzato è stata definita una "Fascia di rispetto per Pericolo di Inondazione" la cui larghezza è variabile in funzione dell'importanza del corso d'acqua valutata secondo il "Criterio di Horton". Allo stato attuale, visto l'articolato processo di aggiornamento del PAI 2016 fin qui riassunto, non è ancora concluso definitivamente in quanto il Comitato Istituzionale con la Delibera n. 3/2016 ha disposto di avviare una fase di ulteriore consultazione con gli Enti di Competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria al fine di verificare e segnalare eventuali situazioni di criticità non contemplate nella cartografia del suddetto progetto di piano, anche in considerazione degli eventi alluvionali meteorici estremi che hanno interessato la Calabria negli ultimi periodi.	RA, schede di sintesi degli impianti RA, § 6.4.7.	Tutti gli interventi che riguarderanno la realizzazione di nuovi impianti e/o la modifica sostanziale degli impianti esistenti, dovranno assoggettarsi agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità. Si precisa, però, che con Delibera del Comitato Istituzionale n. 26 del 02/08/2011 dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria sono state avviate le procedure per l'aggiornamento del PAI in funzione di una serie di motivazioni. L'aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria (Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 115 del 28/12/2001) è strumento fondamentale di pianificazione e come tale assolve il ruolo di governance del territorio in tema di difesa del suolo. L'aggiornamento del PAI ha tenuto conto di quanto prodotto dall'ABR per la predisposizione (ai sensi della Direttiva Europea n. 2007/60/CE del 23/10/2007 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio di Alluvioni recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs 23/02/2010 n. 49) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (PGRA), relativamente al territorio regionale di competenza, nonché l'adeguamento di alcuni aspetti normativi delle Norme di Attuazione e delle Misure di Salvaguardia (NAMS) inserendo, pertanto, la disciplina delle "Aree a vario grado di Pericolosità", e relativamente alle aree interessate da fenomeni franosi disciplinando l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità/intensità dei fenomeni rilevati secondo quattro livelli di pericolo: molto elevato (P4), elevato (P3), medio (P2), basso (P1). E' stato anche definito un areale intorno a ciascun perimetro di frana, esteso in funzione delle caratteristiche tipologiche del fenomeno che tiene conto della possibile evoluzione dei fenomeni rilevati, tale fascia di attenzione per pericolo di evoluzione della frana rappresenta un'area il cui utilizzo è subordinato a studi di dettaglio. Analogamente alle aree interessate da pericolo di inondazione, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi e dalle indagini esperte, l'ABR ha disciplinato l'uso del territorio sulla base del livello di pericolosità (P) rilevato secondo tre livelli di pericolo: alto (P3), medio (P2) e basso (P1). Lungo tutto il reticolo idrografico, ad eccezione dei tratti fluviale per i quali l'ABR ha eseguito studi di livello avanzato è stata definita una "Fascia di rispetto per Pericolo di Inondazione" la cui larghezza è variabile in funzione dell'importanza del corso d'acqua valutata secondo il "Criterio di Horton". Allo stato attuale, visto l'articolato processo di aggiornamento del PAI 2016 fin qui riassunto, non è ancora concluso definitivamente in quanto il Comitato Istituzionale con la Delibera n. 3/2016 ha disposto di avviare una fase di ulteriore consultazione con gli Enti di Competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria al fine di verificare e segnalare eventuali situazioni di criticità non contemplate nella cartografia del suddetto progetto di piano, anche in considerazione degli eventi alluvionali meteorici estremi che hanno interessato la Calabria negli ultimi periodi. Nella stessa Delibera è stato dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Calabria di avviare, prima dell'adozione del progetto di piano, una fase di consultazione con i Comuni di competenza dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria, i quali dovranno presentare delle segnalazioni/osservazioni entro il prossimo 15 novembre 2016. Pertanto, tutti gli interventi che riguarderanno la realizzazione di nuovi impianti e/o la modifica sostanziale degli impianti esistenti, qualora mostrassero interferenza anche parziale con aree a rischio e o pericolo idraulico frana o interessate da pericolo inondazione dovranno assoggettarsi agli strumenti di pianificazione aggiornati in tema di dissesto idrogeologico, e quindi alle nuove Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), ottenendo il rispettivo parere di compatibilità.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	1)	A pagina 333 del piano sono state opportunamente introdotte minime di sicurezza delle discariche e degli impianti dai centri abitati. Crediamo che una distanza minima sia necessaria ma nello stesso tempo non sia sufficiente se la localizzazione di un impianto non sia stata preceduta da uno studio delle correnti, dei venti prevalenti, al fine di determinare il deterioramento della qualità dell'aria dei centri abitati vicini e della presenza di odori molesti. Riteniamo inoltre non adeguata la distanza di soli 500 metri dalle discariche nelle quali sono interrati prevalentemente rifiuti urbani in quanto tale tipologia essendo molto eterogenea non garantisce emissioni più accettabili di quelli speciali. Al netto dei sopracitati studi, crediamo che il vincolo di 2000 metri sia più consono, visto le passate, ma recenti, esperienze territoriali. Anche la distanza di 500 metri dagli impianti che lavorano prodotti putrescenti non crediamo sia sufficiente in tal caso non vi è garanzia che gli abitati subiscano il deterioramento della qualità dell'aria per l'invasione degli odori molesti. Anche in questo caso chiediamo che sia aumentato sino a 2000 metri. La qualità della vita dei cittadini calabresi deve essere al primo posto. Anche una sentenza della Corte di Cassazione da rilevanza penale all'emissione in atmosfera di cattivi odori (sent. Cass. pen sez 3. num 12019 del 10 febbraio 2015)	RA, § 6.4.9	Per gli impianti di compostaggio e altri impianti che gestiscono rifiuti putrescibili la distanza dai centri abitati è portata da 500 m a 2.000 m. Inizialmente la distanza di sicurezza dei 500 m misurata dal perimetro del centro abitato (così come definito dal D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.) alla recinzione dell'impianto è stata dettata dall'art.3, comma 1, punto 8 del nuovo codice della strada D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	2)	Dalla pag. 16 alla pag. 28 è chiaramente esposto un inquadramento morfologico, una descrizione delle caratteristiche ambientali, delle dinamiche abitative, nonché un chiaro quadro economico, sociale e produttivo del nostro territorio regionale. A noi sembra scontato scegliere una direzione diametralmente opposta rispetto a quella assunta nel piano. Ci appare ovvio come non sia necessario dotarsi di mega impianti, difficili da gestire, con un elevato impatto ambientale e di difficile collocazione. La nostra Regione, visto l'esiguo numero di abitanti, vista la conformazione territoriale, e la maggior parte degli abitati per lo più dispersi nei piccoli centri, serviti da strade provinciali, arroccati sui monti o concentrati sulle coste, necessita di una serie di microimpianti, di isole ecologiche e piccoli centri di riciclo, il cui scopo non è quello di generare profitto per pochi, ma ricchezza per le comunità. La gestione dei grandi impianti sarà certamente affidata ad imprenditori privati che, giustamente (dal loro punto di vista), hanno lo scopo di fagocitare spazzatura, per nutrire casse e compensi, ostinano della strategia "rifiuti zero". Strategia, a cui la nostra Regione ha tutte le caratteristiche e le capacità per poter puntare un obiettivo tanto ambizioso quanto necessario. Noi immaginiamo delle cure gestite da consorzi di Comuni, dove la cittadinanza sarà partecipe e protagonista di un cambiamento radicale, che potrà essere tale solo ed esclusivamente con il coinvolgimento attivo delle comunità per troppo tempo rimaste ai margini dei processi decisionali. Crediamo che il comparto rifiuti potrebbe essere un volano dell'economia calabrese, in grado di dare lavoro a centinaia di persone, nei più disparati ambiti e con competenze differenti.	PRGR - Parte II, Cap.12, 13, 14	La pianificazione, descritta nella Parte II del PRGR, si basa sul riefficientamento/nuova realizzazione di nove impianti di trattamento dei RU (vedi Cap.13 e 14), che si ritiene siano comunque necessari per garantire la gestione dei RU indifferenziati e della FORSU su tutto il territorio regionale, partendo dagli impianti già esistenti. Inoltre, la nuova gestione si baserà su una rete di isole ecologiche e centri di raccolta diffusi in gran parte dei Comuni calabresi, che potranno rappresentare anche centri del riciclo, come descritto al par.12.9.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	3)	Un punto totalmente assente in questo piano rifiuti è, a nostro parere, la "ricerca". Per puntare all'obiettivo "zero discarica", o al più ambizioso "rifiuti zero", occorre modificare a monte stili di vita e produzione. Per farlo è imprescindibile, a nostro parere, dotarsi di una piattaforma di ricerca, magari creando un polo universitario dove si studiano i materiali e il modo in cui si possa interloquire con le imprese produttive, con l'obiettivo di eliminare e/o sostituire, col tempo, tutti quei materiali non riciclabili, che affollano il mercato e riempiono le discariche. In Italia esiste già qualcosa di simile, si tratta del "Centro di ricerca Rifiuti Zero" di Capannori. Un know how vincente, che la Calabria ha tutte le competenze per esportare e creare sul proprio territorio.	PRGR - Parte II - Cap.11	Nel Capitolo 11, al par. 11.4, relativo al Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, in tema di promozione della ricerca, si auspica l'avvio di linee di ricerca sullo studio di materiali e di project design di beni durevoli e riciclabili, presso le Università regionali, in collaborazione con le imprese produttive locali.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	4)	Nell'ottica di una strategia a trecentosessanta gradi, mancano degli incentivi/disincentivi economici. Pensiamo alla vecchia e virtuosa pratica del vuoto a rendere, dei negozi alla spina, delle cassette comunali di acqua minerale, oppure alle stoviglie compostabili, che potrebbero sostituire definitivamente l'usa e getta di cui si fa largo uso nelle case dei calabresi. Per cui riteniamo che sia urgente la stesura di un piano regionale economico che indirizzi in modo deciso e concreto verso la riduzione a monte della produzione dei rifiuti (come del resto prevedono le normative citate nel piano rifiuti redatto), attraverso leve economiche in grado di scardinare abitudini e spreco, che incidono notevolmente sulla salvaguardia del territorio e sulla salute della popolazione.	PRGR - Parte II - Cap.11, Cap.18	Il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, di cui al Cap 11, prevede l'adozione di una serie di misure, per alcune delle quali sono già stati stanziati € 5.000.000, come indicato nel par.18.1

AUTORE	PARERE	OSSERVAZIONE	TESTO OSSERVAZIONE	RECEPIMENTO	MODALITA' DI RECEPIMENTO
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	5)	Altro punto per noi fondamentale è la ripubblicizzazione del servizio. A fronte della negativa esperienza dei decenni scorsi, dove imprenditori privati, più o meno leciti (lo scrive una commissione parlamentare), hanno lucrato sul business della spazzatura, creando a volte emergenze ad hoc come leva di ricatto verso l'istituzione regionale e hanno utilizzato il nostro bellissimo territorio per interrare indiscriminatamente rifiuti di ogni genere e tipo. In pratica, siamo di fronte ad un sistema di raccolta privato, ma con costi pubblici. Il comparto rifiuti dovrà reggersi sulle proprie gambe, forte di un apparato istituzionale in grado di garantire trasparenza e partecipazione, sia nei meriti decisionali che in quelli applicativi e di gestione. Gli impianti pubblici dovranno essere la base di una grande e fitta rete di gestione e riciclo che possa fare della Calabria un esempio virtuoso da prendere a modello.	PRGR - Parte II - Cap.13, Cap.14	La nuova pianificazione si basa su tali principi e sul fatto che i nuovi impianti pubblici rappresentano la base per una rete di gestione virtuosa
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	6)	Gli inceneritori sono un ostacolo all'economia circolare, obiettivo primario indicato dalla Comunità Europea, poiché la loro economia di scala richiede una quantità fissa di rifiuti residui da smaltire per i prossimi 20-25 anni. Una rigidità operativa che crea problemi di programmazione ed economici e che rischia di rallentare la raccolta differenziata e le filiere industriali del recupero di materia, allontanando dal raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, discriminando negativamente queste ultime categorie imprenditoriali, nonché cozza con il cosiddetto obiettivo "discariche zero" (vedi da pag. 305 a pag. 308). L'economia circolare è ormai riconosciuta come modello di riferimento per superare le crisi economiche, ambientali e sociali del nostro tempo. Le principali direttive europee ed il recente "pacchetto per l'economia circolare" (Dicembre 2015) indicano la necessità di una "drastica limitazione dell'incenerimento con o senza recupero di energia entro il 2020" e persino "incoraggiano gli Stati Membri a introdurre disincentivi economici per lo smaltimento in discarica e per l'incenerimento". Gli indirizzi europei privilegiano il recupero e riciclo di materia al recupero energetico, poiché quest'ultimo produce emissioni e scorie tossiche da smaltire in discariche speciali con elevati costi economici e ambientali. Inoltre, vi sono numerose e crescenti evidenze scientifiche sulla nocività delle emissioni. Oltre alla corposa letteratura internazionale, in continua crescita, abbiamo oggi a disposizione anche autorevoli studi nazionali che confermano che gli impianti di incenerimento (anche di ultima generazione) producono impatti ambientali e sanitari e di conseguenza sono discriminate le comunità costrette a ospitare questi impianti. I sistemi di abbattimento degli inquinanti, infatti, sono inefficaci contro le polveri ultrafini prodotti dalla combustione; i sistemi di trattamento acque producono reflui contaminati che sovraccaricano gli impianti di depurazione cittadini. Secondo la normativa nazionale vigente (D.Lgs. 152/2006), l'obiettivo finale della gestione dei rifiuti deve essere quello di favorire la tutela della salute umana e dell'ambiente. Questo obiettivo può raggiungersi solo mediante una completa esclusione dell'incenerimento, oltre che con un progressivo abbandono dei conferimenti in discarica, compresi quelli delle ceneri tossiche derivanti dalla combustione di rifiuti. In parallelo, seguendo le indicazioni normative, è necessario orientarsi verso il massimo sviluppo possibile di modelli che prevedono la riduzione della produzione dei rifiuti, il recupero di materia in tutte le forme che gli sviluppi tecnologici delle tecnologie "a freddo" oggi consentono e lo sviluppo dell'economia circolare, anche in considerazione delle rilevanti opportunità occupazionali che questo genererebbe. Nel rispetto delle indicazioni comunitarie, è dunque necessaria ed ineludibile una rapida e progressiva "exit-strategy" dall'incenerimento dei rifiuti entro il prossimo quinquennio, attraverso un percorso che contempli: a) analisi e controlli in continuo dei microinquinanti emessi dagli impianti di trattamento rifiuti (incluendo diossine e composti "simili-diossine"), analisi delle matrici animali e vegetali nelle aree circostanti gli impianti e procedure di bio-monitoraggio delle comunità a rischio; nell'attesa della completa dismissione degli impianti. b) Lo sviluppo di un piano strategico per l'economia circolare che preveda la disincentivazione dell'imprenditoria dell'incenerimento, il coinvolgimento di tipologie imprenditoriali orientate al recupero di materia e la progressiva e completa dismissione degli impianti di incenerimento attualmente operativi, realizzando così un'adeguata transizione economica e sociale verso uno sviluppo imprenditoriale sostenibile. Se la nostra Regione intendesse orientare il proprio piano di gestione dei rifiuti, modificandolo adeguatamente, verso le indicazioni comunitarie e il rispetto dei principi di sostenibilità e salvaguardia ambientale e sanitaria, potrebbe diventare un efficace ed efficiente strumento di sviluppo nazionale e, contemporaneamente, un valido esempio da seguire.	PRGR - Parte II - Cap.10	Parte dei RU, non recuperabile in forma di materia, viene gestita con il recupero energetico, per rispettare la gerarchia dei rifiuti dettata dalla direttiva 2008/98/CE. Comunque, prima di arrivare al recupero energetico, sono attivate forme di prevenzione della produzione, riciclo, recupero e riutilizzo, finalizzate al recupero di materia (vedi gli obiettivi di Piano al Cap.10 della Parte II).
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	7)	Inoltre, ridurre i rifiuti avviati a smaltimento produce vantaggi in termini energetici, ovvero economici. Infatti, l'energia risparmiata attraverso il riciclo è da due a sei volte superiore di quella recuperata con incenerimento [4]. Il confronto è basato su un'analisi di ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) dell'energia utilizzata per immettere a consumo un dato prodotto. L'analisi di ciclo di vita considera i combustibili e l'energia elettrica necessarie per la produzione, il trasporto e la distribuzione; e considera la quantità di energia contenuta nel prodotto stesso. Per alcuni materiali il bilancio energetico dell'incenerimento è negativo: per essi l'energia recuperata è minore di zero, poiché non raggiungono le condizioni di auto-combustione e serve energia per ottenerle.	PRGR - Parte II - Cap.10	Vale quanto dichiarato al punto precedente
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	8)	La messa in funzione del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nato su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale. La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo. Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali. Con il SISTRI sarà possibile dare un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - impietoso sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza. L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese. I vantaggi per la Regione Calabria, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.		La messa in funzione del SISTRI non è compito del PRGR, bensì è una competenza ministeriale.
Gruppo consiliare ROVITO pulita	Parere del 17/10/2016	9)	Rimodulazione degli accordi con i consorzi di filiera. Il sistema CONAI, creato alla fine degli anni novanta per recepire la direttiva europea in materia e per soddisfare il principio del "chi inquina paga", funziona così: per ogni tonnellata di imballaggi immessa sul mercato i produttori di imballaggi versano un contributo (CAC, contributo ambiente CONAI) al CONAI, che poi distribuisce ai vari consorzi di filiera le quote spettanti. Tutti i consorzi che fanno capo al CONAI e che sono controllati dagli stessi produttori di imballaggi e da chi li immette sul mercato. Il sistema CONAI, che tra le sue entrate può contare anche sui ricavi ottenuti con la vendita dei materiali conferiti dai comuni, riconosce a questi un corrispettivo a tonnellata che dovrebbe compensare gli extra costi sostenuti per la raccolta differenziata degli imballaggi rispetto a quella dei rifiuti generici. Solo che ad oggi non esiste ancora uno studio che stabilisca quali sono realmente in media gli extra costi sostenuti dai comuni per ogni tipologia di tonnellata di materiale raccolta. E così il corrispettivo dovuto ai comuni viene stabilito da una trattativa effettuata ogni cinque anni nell'ambito del rinnovo dell'accordo tra ANCI e CONAI, dove finora hanno prevalso gli interessi del sistema CONAI. Con un particolare: i dati relativi alla raccolta differenziata sono custoditi nella famosa banca dati, che viene gestita a spese del CONAI da Anciel Energia e Ambiente (Anciel E&A)[6], a cui è stata affidata in modo diretto da Anci, senza alcun bando di gara. Anciel E&A è una società che, al di là di una quota del 10 per cento in mano ai comuni attraverso Anciel spa, è al 90 per cento di proprietà di privati. Con un primo conflitto di interessi che salta subito all'occhio, il CONAI e i suoi consorzi di filiera pagano ad Anciel E&A la gestione della banca dati e sono quindi i suoi principali clienti, clienti che hanno garantito finora quasi per intero il fatturato di tale società. Se dall'elaborazione dei dati dovesse emergere, cosa peraltro in linea con quanto rilevato dall'Antitrust, che i sovracosti della raccolta differenziata degli imballaggi sono ben più elevati di quelli riconosciuti attualmente ai comuni, si verrebbe a determinare un aumento di costi a carico proprio dei clienti più importanti e decisivi di Anciel E&A. In merito a ciò, esiste uno studio della società di ingegneria ESPER (Ente di studio per la pianificazione ecosostenibile dei rifiuti). Si tratta della redazione di un'analisi sugli effetti degli accordi tra Anci e CONAI, ecco cosa è saltato fuori: "Analizzando gli ultimi dati disponibili nel 2013 si è visto che ai comuni italiani il CONAI riconosceva solo il 37% di quanto incassato grazie al CAC e alla vendita dei rifiuti raccolti, mentre i corrispettivi per tonnellata raccolta ricevuti dai nostri enti locali erano tra i più bassi in Europa. Così, a fronte dei circa 300 milioni versati dal CONAI ai comuni, questi ne spendevano almeno tre volte tanto per la raccolta degli imballaggi". Esiste un netto sbilanciamento tra pubblico e privato, ovviamente a favore di quest'ultimo. Nel 2015 il sistema CONAI ha incassato 593 milioni di euro grazie al CAC e circa 225 dalla vendita dei materiali conferiti dagli enti locali. Mentre, sempre nel 2015, il CONAI ha versato ai comuni solo 437 milioni. Numeri che contribuiscono a creare la situazione che – come detto – l'Antitrust lo scorso febbraio ha descritto così: "Il finanziamento da parte dei produttori (attraverso il sistema CONAI) dei costi della raccolta differenziata non supera il 20% del totale, laddove invece, dovrebbe essere per intero a loro carico". Una situazione capovolta rispetto a quella di altri Paesi europei. Difatti, in Germania e in Austria i costi di raccolta degli imballaggi domestici sono a carico esclusivamente di chi produce e commercializza imballaggi. In Francia, secondo un rapporto del 2015 di ADEME (un'agenzia pubblica di controllo a supporto tecnico del ministero dell'Ambiente), la percentuale dei costi di gestione degli imballaggi domestici a carico di Ecomballages e Adelphe, consorzi che svolgono una funzione simile a quella del sistema CONAI in Italia, nel 2014 è stata pari al 74,8%. Altro conflitto di interesse riguarda il CAC versato in Italia dai produttori di imballaggi che è mediamente tra i più contenuti tra quelli applicati in Europa. Inoltre a decidere quanto deve ammontare il CAC è lo stesso CONAI. E quindi, in definitiva, lo decidono gli stessi produttori di imballaggi che pagano il CAC e che nel consorzio detengono l'assoluta maggioranza delle quote. La domanda lecita da porsi è che fine fa la differenza tra quanto incassato dal CONAI (grazie al CAC e alla vendita del materiale raccolto) e quanto versato ai comuni? In parte viene accantonata a riserva per esigenze di anni successivi, in parte viene utilizzata per finanziare la struttura e tutte le attività promozionali del CONAI e dei consorzi di filiera. E anche qui casca l'asino su un altro bel conflitto di interessi. Perché nelle sue campagne promozionali il CONAI si guarda bene dal promuovere pratiche che porterebbero a una riduzione del consumo di imballaggi, come la diffusione del vuoto a rendere, cosa che avrebbe conseguenze negative sui fatturati dei produttori suoi consorziati. Alla luce di ciò appare chiara e ovvia l'esigenza di rimodulazione degli accordi di filiera, indispensabili per giungere al tanto decantato obiettivo "discariche zero" e magari, in un prossimo futuro, al ben più civile e ambizioso obiettivo di "rifiuti zero".		L'osservazione non è di pertinenza del PRGR Calabria in quanto il sistema Conai ad oggi è l'unico che da garanzia di ritiro universale, da parte dei Consorzi di Filiera, dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico di raccolta ed è caratterizzato da: <ul style="list-style-type: none">• Impostazione nazionale dell'Accordo;• Garanzia di ritiro universale dei rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata;• Certezza del riconoscimento dei corrispettivi ai Comuni;• Raccolta differenziata quale mezzo per il successivo avvio a riciclo dei materiali. Inoltre si ricorda che l'azione dei Consorzi è da sempre propositivamente avviata nella direzione di trasformare il modello economico odierno ad un sistema di economia circolare: ne è una testimonianza la Piano per il Sud, dove sono stanziati finanziamenti per attrezzature e automezzi necessari alla raccolta differenziata, recentemente presentato dal MATTM durante la presentazione degli "Stati Generali del Sud per la raccolta differenziata di carta e cartone", tenutasi a Napoli il 21 e 22 ottobre 2016.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	a	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. L'indicatore relativo alle emissioni odorigene negli impianti di trattamento e smaltimento risulta non popolabile in termini di quantità emesse, in quanto tali misurazioni non sono previste dai provvedimenti autorizzativi rilasciati. Considerato che generalmente è previsto, invece, il rilievo periodico delle concentrazioni odorigene, si ritiene opportuno considerare come unità di misura la media annua delle concentrazioni rilevate;	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	b	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Per la stima delle emissioni di polveri negli impianti, la disponibilità dei dati è da ricondurre alle installazioni operanti in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale. E' da rilevare, in ogni caso, che attualmente per la trasmissione e la gestione dei dati derivanti dall'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo, in carico ai gestori degli impianti, non si dispone di un sistema informatico e che, pertanto, sarà necessario prevedere idonee risorse economiche di personale al fine di consentire l'acquisizione e l'utilizzo;	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	c	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. le diossine ed i furani non rientrano tra i parametri soggetti a monitoraggio nell'ambito del Piano di Tutela della Qualità dell'Aria. In termini di emissioni gli unici dati disponibili sono quelli monitorati come emissioni al camino dell'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro.	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	d	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. L'Agenzia non dispone di dati sulle quantità di sostanze emesse dal traffico veicolare. In tale contesto vengono acquisiti dati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria secondo il PTQA vigente, per cui si propone di utilizzare eventualmente le concentrazioni rilevate in alternativa alle quantità emesse;	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	e	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Per i dati sulle acque superficiali e sotterranee è necessario utilizzare come fonte il Piano di Tutela delle Acque vigente ed eventualmente il nuovo Piano in corso di definizione.	RA, § Tabella 5.16 AII.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 5.16 del Rapporto Ambientale sia nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	1	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Relativamente alla scelta degli indicatori di performance associati al recupero energetico presso l'impianto di Gioia Tauro, si ritiene opportuno considerare: l'efficienza energetica (adimensionale) calcolata secondo la seguente formula $E_{aria} = (E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 * (E_w - E_f))$ dove: E_p (GJ/a)= energia prodotta sotto forma elettrica e termica su base annuale, da calcolarsi moltiplicando l'energia elettrica prodotta per il fattore 2,6 e l'energia termica per il fattore 1,1; E_f (GJ/a)= energia in ingresso all'impianto derivante dal consumo di combustibili tradizionali su base annua, destinati alla produzione di vapore; E_w (GJ/a)= energia contenuti nei rifiuti trattati su base annua, calcolata sulla base del potere calorifico inferiore (PCI); E_i (GJ/a)= energia importata nell'impianto su base annua, con esclusione di E_w e E_f .	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3 parte II PRGR, § 21.1	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale, nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e nel § 21.1 del PRGR - Parte I e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	2	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. Relativamente alla scelta degli indicatori di performance associati al recupero energetico presso l'impianto di Gioia Tauro, si ritiene opportuno considerare: - la % di saturazione del carico termico calcolata annualmente.	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3 parte II PRGR, § 21.1	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito nella Tabella 5.14 del Rapporto Ambientale, nella Tabella 3 dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e nel § 21.1 del PRGR - Parte II e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	pag.2	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria: "... Si evidenzia che una ulteriore fonte di dati sulle emissioni è rappresentata dalle comunicazioni inoltrate annualmente dai gestori alla Regione Calabria, in qualità di Autorità Competente, e ad ISPRA, ai sensi del DPR 157/2011, ai fini dell'inclusione nel Registro Europeo delle emissioni istituito ai sensi del Regolamento CE n.166/2006."	RA, § Tabella 5.14 AII.3 al RA, § Tab.3	Quanto osservato dall'ARPA Cal è stato inserito come nota a piè pagina per i gestori degli impianti.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	pag.2	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. In merito agli indicatori elencati nelle tabelle 4 e 4bis, premesso che come già evidenziato nelle osservazioni al Rapporto preliminare il Catasto Rifiuti dell'ARPA Cal gestisce tutti i dati relativi alla produzione regionale di rifiuti urbani (RU) e della raccolta differenziata (RD) che confluiscono in un report annuale pubblicato e trasmesso sia alla Regione Calabria che ad ISPRA, per garantire il popolamento degli indicatori relativi ai rifiuti speciali sarà necessario reperire risorse umane e strumentali ulteriori rispetto a quelle esigue già utilizzate dall'Agenzia.	AII.3 al RA, § Tab.4bis parte II PRGR, Tabella 21.2	Quanto osservato dall'ARPA Calabria è stato inserito sia nella Tabella 21.2 del Piano sia nella Tabella 4 bis dell'Allegato 3 al Rapporto Ambientale (Misure e metodologia del monitoraggio del Piano) e sarà tenuto in considerazione nella successiva strutturazione del Piano di Monitoraggio.
ARPA CALABRIA	Parere del 18/11/2016	pag.3	Su richiesta dell'Autorità Proponente finalizzata alla verifica del completamento degli indicatori individuati in sede di Rapporto Ambientale per la costruzione del Piano di Monitoraggio è pervenuto il contributo da parte dell'ARPA Calabria. <i>Con riferimento, infine, ai criteri di Governance del Piano di monitoraggio ambientale, che oltre ad individuare l'ARPA Cal come fonte di dati ambientali, gli attribuiscono anche un ruolo di supporto all'Autorità procedente per il popolamento del sistema degli indicatori, per l'individuazione tempestiva di criticità onde prevenire eventuali effetti negativi imprevisti e per la redazione del rapporto di monitoraggio, appare necessario ribadire che affinché l'Agenzia possa fornire la propria collaborazione nei termini e nelle modalità richieste dovranno essere previste apposite risorse umane, economiche e strumentali, atteso che quelle già disponibili non consentono di garantire attività ulteriori rispetto a quelle svolte annualmente.</i>	AII.3 al RA, § 2.2	Quanto osservato dall'ARPA Cal è stato inserito nel paragrafo della governance del Piano.